

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	41
FINANZE (VI)	»	45
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	60
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	62
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	68
AFFARI SOCIALI (XII)	»	70
AGRICOLTURA (XIII)	»	71
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	75

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	82
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	83
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	84

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. C. 2107 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con raccomandazione*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza
del presidente Paolo RUSSO.*

La seduta comincia alle 13.20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.

C. 2107 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del

provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2107 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da due articoli, non ha subito incrementi né in termini di articoli né in termini di commi nel corso dell'iter al Senato, e presenta un contenuto delimitato e volto a stabilire che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2019;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400

del 1988, si segnala che non è previsto il rinvio, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi;

nell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel corso dell'iter al Senato, è stato inserito un nuovo comma (comma 2), che dispone la sanatoria degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 64/2019 in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nelle materie di rilevanza strategica (cd. « DL Golden Power »), non convertito e decaduto lo scorso 9 settembre;

si ricorda che il Governo *pro tempore* ha dichiarato di rinunciare alla conversione del decreto-legge n. 64/2019, entrato in vigore il 12 luglio, fin dal 17 luglio (si veda il resoconto sommario della seduta della 6^a Commissione finanze del Senato svoltasi in tale data); successivamente il nuovo Governo ha però esercitato i poteri conferiti dal decreto-legge n. 64 in data 5 settembre 2019, a pochi giorni quindi dalla sua decadenza (si veda al riguardo il comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri in tale data), rendendo così necessario regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge non convertito;

al riguardo, merita richiamare le sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale;

in particolare, la Corte, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, Cost., per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico; la Corte ha affermato che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita

nel secondo comma dell'articolo 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza; sulla base di queste premesse è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione;

nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte ha poi evidenziato che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'articolo 77, secondo comma, Cost.;

merita inoltre segnalare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 237 del 2013, ha ammesso la possibilità di inserire nel disegno di legge di conversione disposizioni ulteriori rispetto alla semplice norma di conversione del decreto-legge (nel caso specifico oggetto del giudizio si trattava di una norma di delega legislativa, che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400/1988, non può essere inserita nei decreti-legge), purché omogenee – ai sensi della sentenza n. 22 del 2012 – con la materia del decreto-legge;

alla luce degli elementi sopra esposti suscita pertanto perplessità l'omogeneità della disposizione inserita nel disegno di legge di conversione con il contenuto del decreto-legge;

si ricorda altresì che l'articolo 15, comma 2, lettera *d*), della legge n. 400/1988 dispone che il Governo non possa, mediante decreto-legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non

convertiti; in proposito proprio la sentenza n. 237 del 2013 sembrerebbe in vero ammettere che un simile contenuto possa però essere inserito nel disegno di legge di conversione – che, come si è visto, può contenere contenuti ulteriori rispetto a quelli del decreto-legge, purché omogenei con questi (il che, lo si ribadisce, appare dubbio nel caso in esame); anche sotto questo profilo però potrebbe essere oggetto di ulteriore riflessione se non debba essere seguita la più severa prassi del Comitato, sia pure riferita ad una fattispecie di più ampia portata e da ritenersi più grave (quella dell’inserimento di deleghe legislative nei disegni di legge di conversione), prassi costantemente orientata a censurare tale fattispecie;

in proposito merita anche ricordare, però, che l’inserimento di analoghe norme di sanatoria degli effetti di decreti non convertiti in legge di conversione è presente in numerosi precedenti; si richiama, da ultimo, la legge di conversione del decreto-legge n. 135/2018 che abroga e fa salvi gli effetti dei decreti-legge n. 143/2018 e n. 2/2019 e la legge di conversione del decreto-legge n. 87/2018 che abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 79/2018;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione dall’AIR previste dall’articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

abbia cura il Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d’urgenza, «evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100 Governo (*Esame e rinvio*) 6

SEDE REFERENTE

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e IX avviano nella seduta odierna l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2100, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Ricorda al riguardo che nella riunione del 25 settembre scorso la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato per lunedì 21 ottobre prossimo l'avvio della discus-

sione in Assemblea sul provvedimento. Avverte quindi che nella seduta di giovedì 3 ottobre prossimo comincerà il ciclo di audizioni deliberato ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, il quale si concluderà nel corso della prossima settimana.

Rammenta altresì che nella mattina di giovedì 3 ottobre è convocata una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di definire l'ulteriore organizzazione dei lavori sul provvedimento.

Invita quindi relatori, Fiano per la I Commissione e Scagliusi per la IX Commissione, a illustrare il contenuto del provvedimento in esame.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, rileva come le Commissioni siano chiamate ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 2100, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Innanzitutto rileva come la finalità del provvedimento sia quella di garantire, per le finalità di sicurezza nazionale, l'integrità e la sicurezza delle reti – anche inerenti ai servizi di comunicazione elet-

tronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e dei dati che vi transitano – nonché un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale. L'obiettivo dell'intervento legislativo, inoltre, è di disporre di più idonei strumenti d'immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico.

Passando ad illustrare il contenuto delle disposizioni del decreto – legge relative a materie di prevalente competenza della I Commissione, rileva come l'articolo 1, comma 1, istituisca il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale.

In particolare, il comma 1 fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, nonché ad enti e operatori nazionali, pubblici e privati le cui reti e sistemi informativi e informatici:

sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato;

sono necessari per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;

il cui malfunzionamento, interruzione – anche parziali – o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale.

Il comma 2 demanda l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), entro quattro mesi dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Ricorda, in proposito, che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) è un organismo di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.

Rammenta, inoltre, che il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, pone le misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2016/1148, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. In particolare, al Presidente del Consiglio dei ministri compete l'adozione – sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – della strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale. Con la medesima procedura sono adottate linee di indirizzo per l'attuazione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica.

Ai sensi della lettera a) del comma 2 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua i soggetti inclusi nel perimetro secondo i seguenti criteri:

il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;

l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici il cui malfunzionamento, interruzione o esercizio improprio può costituire un pericolo per la sicurezza nazionale.

Resta ferma, per gli organismi di informazione e sicurezza, la specifica disciplina di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (recante « Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto »).

Ricorda, al riguardo, che la legge n. 124 del 2007 stabilisce che il Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata (Ministro senza portafoglio o Sottosegretario di Stato) ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Ai sensi della lettera *b*) del comma 2 il medesimo DPCM dovrà fissare i criteri che i soggetti inclusi nel perimetro dovranno seguire nel compilare l'elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi (comprensivo dell'architettura e della componentistica) rilevanti ai fini della presente disciplina. Tale elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno annuale.

L'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, collabora nella predisposizione di tali criteri, adottando « opportuni moduli organizzativi ».

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del DPCM di cui qui si tratta, gli elenchi così predisposti sono inviati:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri dai soggetti pubblici;

sempre alla Presidenza del Consiglio dei ministri dai soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale oppure dai soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici, rispettivamente qualificati ovvero accreditati dall'AgID (si tratta dei soggetti individuati dall'articolo 29 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005);

al Ministero dello sviluppo economico dai soggetti privati che rientrano nel perimetro di sicurezza ed individuati dallo stesso DPCM.

Quindi, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano i rispettivi elenchi:

al DIS, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, organo incaricato a livello nazionale di coordinare le questioni relative alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e la cooperazione transfrontaliera a livello di Unione europea e designato, dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 65 del 2018, quale punto di contatto unico per tali questioni, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestioni delle crisi svolte dal Nucleo per la sicurezza cibernetica;

all'organo per la regolarità e sicurezza dei servizi di telecomunicazione presso il Ministero dell'interno il quale assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate (articolo *7-bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, recante « Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale »).

Il comma 3 demanda ad un DPCM la determinazione di un duplice profilo:

le procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

le misure di sicurezza.

Per quanto riguarda le procedure di segnalazione – di cui alla lettera *a*) – degli incidenti su reti, sistemi informativi e sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, i relativi soggetti (amministrazioni pubbliche, nonché enti oppure operatori nazionali, pubblici e privati) devono notificare l'incidente al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano.

Il CSIRT procede poi a inoltrare tempestivamente tali notifiche al Dipartimento delle informazioni della sicurezza (DIS).

La trasmissione è prevista anche qualora siano interessate attività demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica.

Il medesimo DIS assicura indi una duplice ulteriore trasmissione:

all'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazioni;

alla Presidenza del Consiglio dei ministri (se le notifiche degli incidenti giungano da un soggetto pubblico – o da un soggetto fornitore di servizi fiduciari qualificati o svolgente l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82 del 2005) ovvero al Ministero dello sviluppo economico (se le notifiche giungano da un soggetto privato del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

Per quanto riguarda le misure di sicurezza – di cui alla lettera *b*) – esse devono assicurare elevati livelli di sicurezza delle reti, sistemi informativi e sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In particolare, siffatte misure devono essere definite sì da agire su più versanti:

politiche di sicurezza, struttura organizzativa e gestione del rischio;

mitigazione e gestione degli incidenti e loro prevenzione (anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti che risultino « gravemente inadeguati » sul piano della sicurezza);

protezione fisica e logica e dei dati informativi;

integrità delle reti e dei sistemi informativi;

gestione operativa (compresa la continuità del servizio);

monitoraggio, test e controllo;

formazione e consapevolezza;

affidamento di forniture, sistemi e servizi di tecnologie dell'informazione e

della comunicazione (ICT nell'acronimo inglese: Information and Communication Technology).

Il comma 4 determina i soggetti ministeriali preposti all'elaborazione delle misure di sicurezza. In particolare, l'elaborazione delle misure di sicurezza è realizzata, secondo l'ambito di propria competenza, dal Ministero per lo sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio. È prevista l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e finanze, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Il comma 5 prevede l'aggiornamento – almeno biennale – di quanto previsto dal menzionato DPCM.

Il comma 6 rimette ad un regolamento da emanarsi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini alle quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 2, diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

In particolare il comma 6, alla lettera *a*), stabilisce che i soggetti sopra indicati danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'ISCTI (Istituto Superiore della Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione) dal Ministro dello sviluppo economico, dell'intendimento di provvedere all'affidamento di tali forniture.

La lettera *b*) prevede che i fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici individuati nell'elenco che deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico (secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 2), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test, sostenendone gli oneri.

La lettera *c*) prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, secondo la ripartizione di competenza indicata nelle precedenti disposizioni, svolgano attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera *b*), dal comma 3 e dalla lettera *a*) del comma 6 senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni.

Il comma 7 individua alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture, qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Si ricorda che il Centro di valutazione e certificazione nazionale è stato istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019.

In base al comma 7 il CVCN:

contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza, per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (lettera *a*);

svolge attività di valutazione del rischio e di verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, dettando, se del caso, prescrizioni di utilizzo al committente (lettera *b*);

elabora e adotta (previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica – CISR) schemi di certificazione cibernetica, qualora gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti, per ragioni di sicurezza nazionale, adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (lettera *c*).

Ai fini delle attività di cui alla lettera *b*), il CVCN si avvale anche di laboratori che esso stesso accredita, secondo criteri di accreditamento che saranno stabiliti con DPCM entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Tale DPCM è adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

Per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, sono impiegati i laboratori eventualmente istituiti presso le medesime amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 determina alcuni obblighi per:

gli operatori dei servizi essenziali;

i fornitori di servizi digitali;

le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In particolare, la disposizione prevede – alla lettera *a*) – che tali soggetti – se inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – osservino le misure di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti (decreto legislativo n. 65 del 2018 e decreto legislativo n. 259 del 2003), allorché esse siano « di livello almeno equivalente » a quelle adottate con l'apposito DPCM (comma 3, lettera *b*) attuativo del decreto-legge).

Se tuttavia non vi sia equivalenza nel livello di sicurezza, le eventuali misure

aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto-legge devono essere definite:

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per quelli che forniscano servizi fiduciari qualificati o attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale o di conservatore di documenti informatici (di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, codice dell'amministrazione digitale,);

dal Ministero dello sviluppo economico (che si avvale anche del Centro di valutazione e di certificazione nazionale – CVCN) per i soggetti privati.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (il quale è autorità NIS per il settore energia, sotto-settori energia elettrica, gas e petrolio, e per il settore infrastrutture digitali, sotto-settori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali) si raccordano, ove necessario, con le autorità NIS competenti.

La lettera *b*) del comma 8 del pari dispone in merito ad alcuni obblighi in capo ai soggetti sopra ricordati.

In particolare, dispone che essi assolvano l'obbligo di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

I commi da 9 a 11 recano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge.

In particolare, il comma 9 disciplina una serie di illeciti amministrativi. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono scaglionate in relazione alla gravità della condotta.

Il comma 11 punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni coloro che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2 lettera *b*) (procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici) e di cui al comma 6, lettera *a*) (procedimenti relativi all'affida-

mento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi) o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 6, lettera *c*):

forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza;

omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

All'ente privato, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In proposito segnala l'opportunità di inserire tale reato nell'ampio catalogo di reati presupposto già contemplati dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

Il comma 12 individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dai commi precedenti.

Al riguardo rileva l'opportunità di specificare che si fa riferimento alle sole sanzioni amministrative, posto che evidentemente l'accertamento del delitto di cui al comma 11 compete all'autorità giudiziaria.

La autorità competenti vengono individuate:

nella Presidenza del Consiglio dei ministri, per le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale (in base al comma 2, lettera *a*), nonché per i soggetti qualificati o accreditati per fornire servizi fiduciari o attività di gestore di posta elettronica certificata o

di gestore dell'identità digitale (in base all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005);

nel Ministero dello Sviluppo economico, per gli operatori nazionali privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale (in base al comma 2, lettera *a*).

La Presidenza del Consiglio e il MISE sono dunque le autorità chiamate a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dai commi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 1 e a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie.

Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applica il procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.

Rileva come allo stato attuale non sia possibile circoscrivere il campo delle amministrazioni pubbliche che potranno essere sanzionate dalla Presidenza del Consiglio e chiamate al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie: a ciò provvederà infatti il DPCM che delineerà il perimetro dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina sulla sicurezza nazionale cibernetica; tra tali soggetti potrebbero ad esempio essere ricompresi i ministeri o le regioni e province autonome. Le amministrazioni pubbliche sanzionate potranno opporsi quindi all'ordinanza-ingiunzione di pagamento davanti al giudice ordinario.

Il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale (in base al comma 2, lettera *a*) possono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Si tratta di violazioni che determinano infatti a carico del datore di lavoro una responsabilità amministrativa per il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Come già ricordato, le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge in

esame sono individuati – entro 4 mesi – con DPCM, su proposta del CISR (ai sensi del comma 2 lettera *a*).

Il comma 15 prevede che le autorità titolari delle attribuzioni quali configurate dal decreto-legge assicurino « gli opportuni raccordi » con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Il comma 16 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attinenti al perimetro di sicurezza cibernetica, possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), che è l'organismo tecnico del Governo che ha il compito di garantire, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato, la realizzazione gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana.

Il comma 17 reca due novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018 (il quale ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/1148, recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione).

La prima novella – recata dalla lettera *a*) – attiene alla identificazione degli operatori di servizi essenziali (la quale è oggetto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 65).

Più specificamente, la novella concerne l'elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali, che l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 65 ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo si viene ora a prevedere che quel Ministero trasmetta l'elenco nazionale di servizi essenziali al punto di contatto unico nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

La seconda novella – recata dalla lettera *b*) – prevede che anche l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione sia parte del network chiamato a collaborare per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 65 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (composto dalle autorità competenti

NIS, dal punto di contatto unico e dal CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 65).

Il comma 18 dispone, a sua volta, che gli eventuali adeguamenti delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, che amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed operatori pubblici debbano intraprendere, per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza come definite dal decreto-legge, siano effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 19 prevede l'autorizzazione di spesa per la copertura finanziaria relativa alla realizzazione, all'allestimento e al funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1.

L'articolo 2, al comma 1, autorizza il MISE ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale, di cui 67 di area terza e 10 di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal 2020, tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di cui all'articolo 1, commi 6 e 7.

Il comma 2 prevede che, fino al completamento delle procedure di assunzione, il MISE, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, per le esigenze del CVCN, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, e dell'ar-

ticolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per un massimo del 40 per cento delle unità di personale da assumere in base al comma 1.

Nei limiti complessivi della stessa quota il MISE può inoltre avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di 20 unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del MISE, ai sensi dell'articolo 1777 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e dell'articolo 2, comma 91, della legge n. 244 del 2007.

Il comma 3 autorizza la Presidenza del Consiglio ad assumere fino a dieci unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione.

In particolare, la norma autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere – a tempo indeterminato – un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale (da inquadrare nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1) per le funzioni in materia di digitalizzazione.

Le nuove assunzioni sono in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali; pertanto si ha un corrispondente incremento della dotazione organica.

L'autorizzazione di spesa è nel limite di 640.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 4 autorizza la Presidenza del Consiglio – nelle more delle assunzioni sopra ricordate – ad avvalersi di esperti o di personale di altre amministrazioni pubbliche.

Più in dettaglio, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale (anche nell'ambito dell'Alleanza atlantica), una prima autorizzazione è ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

Rimane escluso il personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

L'autorizzazione è ad avvalersi nel limite del 40 per cento delle unità previste dal comma 3 (ossia fino a quattro), di personale di altre pubbliche amministrazioni.

Le unità prescelte sono collocate in posizione di fuori ruolo, di comando o di altro analogo istituto.

Una seconda, concorrente autorizzazione è ad avvalersi di esperti e consulenti, i quali debbono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.

Al riguardo segnala l'opportunità di approfondire se il numero massimo degli esperti e consulenti che possono essere nominati in base al comma 4 sia ricompreso nel limite del 40 per cento (quindi nel limite di quattro) ovvero se sia inteso come corrispondente al numero di unità determinate dal precedente comma 3 (massimo dieci) detratte le unità (massimo quattro) di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche.

Gli esperti e consulenti sono nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 5 dispone che il reclutamento del personale necessario al funzionamento del CVCN (di cui al comma 1) e allo svolgimento delle funzioni di digitalizzazione della Presidenza del Consiglio (di cui al comma 3) avviene attraverso l'espletamento di uno o più concorsi pubblici, anche in deroga a specifiche previsioni normative che dispongono:

il ricorso a concorsi pubblici unici per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici (ex articolo 4, c. 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del decreto-legge n. 101 del 2013);

il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) per lo svolgimento delle procedure selet-

tive delle restanti amministrazioni (ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

La disposizione fa comunque salva la facoltà per le amministrazioni di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego previste dall'articolo 3 della legge n. 56 del 2019.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, illustrando il contenuto delle disposizioni del decreto-legge relative a materie di competenza della IX Commissione, rileva come l'articolo 3 detti disposizioni di raccordo tra il decreto – legge e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le disposizioni del decreto – legge si applicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche per i contratti o gli accordi – ove conclusi con soggetti esterni all'Unione europea – relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, rispetto ai quali è prevista dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge in materia di poteri speciali n. 21 del 2012, espressamente richiamato, una notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

In ragione di ciò è esclusa l'applicazione dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), che dispone la previsione di un obbligo di comunicazione al CVCN con riferimento all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici indicati nell'elenco da predisporre ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge all'esame.

Il comma 2 detta norme in materia di esercizio dei poteri speciali. Esso stabilisce che dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1,

comma 6, i poteri speciali sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), (ossia il CVCN e il Centro di valutazione del Ministero della Difesa) sulla base della disciplina prevista in attuazione del predetto regolamento.

Il comma 3 stabilisce una disciplina transitoria, prevedendo la possibilità di ridefinire, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le condizioni o le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con i provvedimenti di esercizio dei poteri speciali relativi a soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale, al fine di garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche con prescrizioni di sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.

L'articolo 4 estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cosiddetto golden power), contenute nel decreto-legge n. 21 del 2012.

Più in dettaglio:

al comma 1 viene ampliato il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell'ambito di applicazione di tale disciplina, nel caso in cui sussista un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, attraverso il rinvio alle norme europee; ai fini della verifica del pericolo, viene ricompreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti;

ai sensi del comma 2, fino all'entrata in vigore delle norme secondarie che individuano puntualmente i settori rilevanti, sono assoggettati a notifica al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono specifici beni e rapporti, fra

cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla gestione dei dati e alla cybersecurity, nonché le infrastrutture finanziarie; tale notifica in particolare riguarda gli acquisti rilevanti, ovvero in grado di determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società;

sempre ai sensi del comma 2, a seguito della predetta notifica, il Governo può, sulla base di specifici criteri, esercitare poteri speciali imponendo condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, nonché opponendosi all'acquisto della partecipazione.

Ricorda, al riguardo, che, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – come successivamente modificato nel tempo – la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.

L'articolo 5 dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo al Presidente del Consiglio, in caso di rischio grave o crisi di natura cibernetica.

In particolare, si prevede che il Presidente del Consiglio – su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il predetto intervento disattivatore deve risultare indispensabile e realizzarsi per il tempo strettamente necessario all'eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità.

Tale attribuzione del Presidente del Consiglio è prevista operare allorché si verifichi un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi del

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, e comunque nei casi di crisi cibernetica.

In merito si ricorda che situazione di crisi cibernetica è – secondo la definizione reca dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del DPCM del 17 febbraio 2017 – una « situazione in cui l’evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria ma con l’assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale ».

L’articolo 6, comma 1, reca la quantificazione degli oneri associati alle disposizioni dell’articolo 1, comma 19, e dell’articolo 2, commi 1 e 3, pari a:

3.200.000 euro per l’anno 2019,

6.495.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,

4.395.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Il medesimo comma 1 indica quindi le seguenti coperture:

a) quanto a 4.395.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si dispone la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando:

l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico (MISE) quanto a euro 350.000 annui a decorrere dall’anno 2020;

l’accantonamento relativo al MEF quanto a euro 4.045.000 a decorrere dall’anno 2020;

b) quanto a euro 3.200.000 per l’anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, istituito dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 22 settembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione	17
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. Emendamenti C. 1201-B Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. C. 2107 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; <i>b</i>) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; <i>c</i>) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	36
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina. C. 1989 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	38

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	29
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 12.20.

Variazione della composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che il deputato Gennaro Migliore, del

gruppo Italia Viva, cessa di far parte della Commissione e, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Marco Di Maio.

Comunica inoltre che, per il gruppo del Partito democratico, entrano a far parte della Commissione i deputati Andrea De Maria e Maria Anna Madia, la quale sostituisce il deputato Andrea Giorgis, componente del Governo.

Avverto altresì che, sempre per il gruppo del Partito democratico, il deputato Mario Fragomeli, già componente della Commissione, sostituisce il deputato Matteo Mauri, componente del Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

Emendamenti C. 1201-B Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, Berti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere sul fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 1201-B, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, trasmesso dall'Assemblea.

Gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.

C. 2107 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2107, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 75 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Il decreto-legge è volto ad assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali. Nel corso dell'esame in Senato è stata inoltre inserita, nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge n. 64 del 2019 (cosiddetto decreto *golden power*), non convertito in legge dal Parlamento.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, esso, al comma 1 dell'articolo 1, dispone che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, non oltre il 7 ottobre 2019 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione). Nel corso dell'esame in Senato il testo è stato modificato individuando il termine ultimo per l'esercizio delle funzioni del Collegio nel 31 dicembre 2019.

Ricorda che gli attuali membri del Collegio sono stati eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e si sono insediati il 19 giugno 2012. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per il 19 giugno 2019. In conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388 è stato consentito all'attuale collegio di operare in regime di *prorogatio* fino al 17 agosto 2019: tale regime di prorogatio non può avere durata superiore a 60 giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio. Il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha infatti precisato come la durata del periodo di *prorogatio* sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15,

della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come il termine di sessanta giorni ivi previsto non sia ulteriormente prorogabile.

Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa, e in vista della sua scadenza, allo scopo di garantire la funzionalità del Garante per la protezione dei dati personali per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio è stato adottato il decreto-legge in esame.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso, oltre a recare la consueta formula di conversione e l'entrata in vigore, reca, al comma 2, una disposizione, inserita dal Senato, per fare salvi gli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, relativo all'esercizio dei poteri speciali del Governo (cosiddetto *golden power*) in alcuni settori industriali e produttivi e decaduto per la sua mancata conversione in legge. In particolare, le norme dispongono che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge non convertito.

Per quanto riguarda il quadro normativo in materia ricorda che, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – successivamente modificato – la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Sono stati in particolare definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali. Si tratta di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito, modificava la predetta di-

sciplina dei poteri speciali prevedendo: l'allungamento dei termini per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo e un arricchimento del contenuto dell'informativa resa all'esecutivo dalle imprese detentrici degli *asset* strategici; l'ampliamento dell'oggetto di alcuni poteri speciali (con riferimento al potere di veto da parte dell'esecutivo, esso veniva esteso anche all'adozione di atti o operazioni da parte delle società che detengono gli *asset* strategici); specifiche integrazioni agli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali; modifiche alla disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; con riferimento ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, novelle volte a rendere la definizione di soggetto esterno all'Unione europea simmetrica a quanto disposto in tema di tecnologia 5G e a precisare i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 settembre 2019, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, anche ai sensi del richiamato decreto-legge n. 64 del 2019, con riferimento ad alcune operazioni riguardanti le comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G e l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica.

Ricorda altresì che sulla disciplina dei poteri speciali interviene anche il decreto-legge n. 105 del 2019 in tema di sicurezza cibernetica (all'esame di questa Commissione congiuntamente alla Commissione Trasporti), che contiene specifiche disposizioni di raccordo tra le disposizioni in tema di sicurezza cibernetica e la normativa sui poteri speciali governativi, con riferimento ai servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G ed estende l'ambito operativo dei poteri speciali nei settori ad alta intensità tecnologica, ampliando il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell'ambito di applicazione di tale disciplina, nel caso in cui

sussista un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, attraverso il rinvio alle norme europee.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; *b)* Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; *c)* Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria.

C. 1988 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1988, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *b)* Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *c)* Accordo sul trasferimento

delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

Con riferimento al Trattato di estradizione tra Italia e Nigeria, rileva in linea generale come esso intenda promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.

In tale contesto segnala come l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione si sia resa necessaria in conseguenza dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra Italia e Nigeria nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia: tali flussi, portatori anche di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati, hanno reso più marcata l'esigenza di una disciplina uniforme e coerente della consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

Per quanto concerne in particolare i flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia, dai dati ufficiali del Cruscotto statistico giornaliero curato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno emerge che hanno dichiarato nazionalità nigeriana 1.250 migranti sbarcati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, pari al 5 per cento dei complessivi 23.370 soggetti sbarcati; nel 2017 avevano dichia-

rato di essere nigeriani 18.153 migranti (15 per cento dei 119.310 arrivi complessivi).

I cittadini nigeriani residenti in Italia nel 2017 erano 89.000 (+14,6 per cento rispetto al 2016); tale numero è ulteriormente cresciuto nel 2018 attestandosi a 106.000 (+19,8 per cento sul 2017). Tali valori collocano la Nigeria in tredicesima posizione per Paese d'origine dei residenti stranieri in Italia.

Per ciò che concerne le singole disposizioni del Trattato di estradizione italo-nigeriano, esso si compone di 25 articoli, preceduti da un breve preambolo.

Ai sensi dell'articolo 1, relativo all'obbligo di estradare, le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo (estradizione processuale) o dell'esecuzione della pena (estradizione esecutiva).

Le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione sono individuate dall'articolo 2: la norma precisa che l'estradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espriare di almeno sei mesi.

L'articolo 3 riguarda i motivi di rifiuto obbligatorio, individuandoli puntualmente.

In particolare, la norma prevede il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, la sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto (cosiddetto principio « *ne bis in idem* ») ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per

cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto.

Quanto ai motivi di rifiuto facoltativi, regolati dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione.

L'articolo 5 disciplina un particolare motivo di rifiuto facoltativo, riguardante l'estradizione del cittadino. Al riguardo le Parti si sono riservate il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione.

L'articolo 10 regola l'applicazione del « principio di specialità » in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria.

L'articolo 11 vieta la riestradizione verso uno Stato terzo della persona estradata.

L'articolo 12 disciplina la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio.

L'articolo 13 riguarda l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona.

Gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo 16).

Specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo.

L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione.

L'articolo 20 riguarda lo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato Richiedente successivamente all'extradizione.

Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti alle Parti da convenzioni e trattati internazionali di cui esse siano parte.

L'impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte è sancito dall'articolo 22.

L'articolo 23 riguarda le eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del Trattato, prevedendo che esse verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.

A norma dell'articolo 24 riguarda entrerà in vigore del Trattato, che avverrà alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

L'articolo 25 prevede che ciascuna parte possa recedere in qualsiasi momento

dal Trattato con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica, con effetto a sei mesi.

Per quanto riguarda l'Accordo italo-nigeriano sul trasferimento delle persone condannate, segnala come esso intenda consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.

L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate trova fondamento nella mancanza di un precedente accordo bilaterale sul tema, circostanza aggravata dal fatto che la Nigeria non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (ratificata dall'Italia con la legge n. 334 del 1988), la quale costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive ed ha l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate permettendo ad uno straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel proprio paese d'origine.

Ai sensi della richiamata Convenzione, il trasferimento, che, può essere richiesto sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione), è subordinato al consenso degli Stati interessati oltre che a quello del condannato. La Convenzione individua anche la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento; quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria ed il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere preso in considerazione dallo Stato di esecuzione. La pena o la misura applicata non deve, né per sua natura, né per sua durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna.

Passando a illustrare le singole disposizioni dell'Accordo tra Italia e Nigeria sul trasferimento delle persone condannate esso si compone di 24 articoli, anche in questo caso preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo.

Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per il Governo della Repubblica Italiana e nell'Ufficio del Procuratore generale e nel Ministero della giustizia per la Nigeria.

L'articolo 4 disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, prevedendo esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. È inoltre necessario che il detenuto presti il proprio consenso.

L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti.

Nell'articolo 7 reca una disciplina analitica circa i documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati, mentre l'articolo 8 riguarda la lingua di redazione degli atti.

L'articolo 9 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso.

L'articolo 10 concerne i fattori da considerare per assumere la decisione di trasferire la persona condannata.

Alla modalità di consegna della persona trasferita è dedicato l'articolo 11.

L'articolo 12 disciplina l'esecuzione della condanna, prevedendo che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata.

Ai sensi dell'articolo 13, solo lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza.

L'articolo 14 prevede che le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità anche per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l'amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena.

L'articolo 15 dispone in materia di cessazione dell'esecuzione della condanna da parte dello Stato di esecuzione, quando è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura che rendano non più eseguibile la condanna.

L'articolo 16 riguarda le informazioni concernenti l'esecuzione della condanna, mentre l'articolo 17 reca le disposizioni relative al transito della persona condannata.

In relazione alle spese l'articolo 18, prevede le stesse siano sostenute dallo Stato di condanna, fino all'arrivo del condannato sul territorio dello Stato di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 19, l'Accordo non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone con-

dannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte.

Le disposizioni finali dell'Accordo hanno ad oggetto, come di consueto, l'ambito di applicazione dell'Accordo (articolo 20), la soluzione delle controversie ad opera delle Autorità centrali o, in mancanza di accordo, per via diplomatica (articolo 21), le modalità per l'entrata in vigore, stabilita trenta giorni dopo la seconda delle due notifiche (articolo 22), nonché la modifica e l'eventuale cessazione dell'Accordo stesso, attraverso comunicazione scritta e con effetto al 90° giorno (articolo 24).

Per quel che concerne l'Accordo di mutua assistenza in materia penale, esso si compone di 31 articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 è dedicato alle definizioni dei termini adottati nel testo.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo, precisando che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, fra l'altro, la localizzazione e l'identificazione di persone, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, il trasferimento di persone detenute e l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri. La norma prevede, altresì, lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

Con l'articolo 3 viene disciplinata la doppia incriminabilità.

L'articolo 4 stabilisce che le autorità centrali incaricate della trasmissione e ricezione delle domande di assistenza penale sono il Ministero della giustizia per l'Italia e il Procuratore Generale e il Ministero della giustizia per la Nigeria.

L'articolo 5 disciplina la forma e il contenuto della domanda di assistenza, l'articolo 6 riguarda le sue modalità di esecuzione, mentre l'articolo 7 concerne le circostanze per cui uno Stato richiesto può rifiutare o rinviare l'assistenza.

Gli articoli da 8 a 18 disciplinano in modo puntuale il compimento dei singoli atti che possono costituire oggetto di una richiesta di cooperazione: la ricerca di

persone (articolo 8), la citazione e notificazione di documenti (articolo 9), l'assunzione di prove (articoli 10 e 11), le garanzie da prestare nei confronti delle persone che compaiono nello Stato richiedente a seguito della predetta citazione (articolo 12), il trasferimento temporaneo di detenuti (articolo 13), la protezione di vittime e testimoni (articolo 14), la possibilità di ricorrere alla videoconferenza (articolo 15), le attività di produzione di documenti, atti e cose (articolo 16), le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede (articolo 17), l'espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della parte richiesta, con esclusione del rifiuto a motivo del segreto bancario (articolo 18).

Ai sensi dell'articolo 19 le Parti si concedono assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali.

L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

L'articolo 22 contempla la trasmissione di sentenze e certificati penali.

In base all'articolo 23 i documenti e gli atti forniti non necessiteranno di alcuna certificazione o autentica e saranno ammissibili come prove nello Stato richiedente.

Ai sensi dell'articolo 24 le Parti si impegnano a rispettare il carattere di segretezza e di riservatezza della richiesta di assistenza.

L'articolo 25 dispone che, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'articolo 26 le domande e la relativa documentazione a sostegno dovranno essere tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso, e dovranno recare il timbro o sigillo ufficiale degli Stati.

L'articolo 27 stabilisce un limite all'uso delle informazioni e delle prove fornite, che non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto.

L'articolo 28 stabilisce che la soluzione delle controversie eventualmente insorte sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo avvenga attraverso contatti e consultazioni dirette tra le Autorità centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo, la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica.

Ai sensi dell'articolo 29 l'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

In base all'articolo 30 l'Accordo potrà essere modificato in ogni momento per mutuo consenso degli Stati.

Secondo l'articolo 31 ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dall'Accordo con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi novanta giorni dalla data della predetta comunicazione.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre trattati italo-nigeriani in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti a Roma l'8 novembre 2016, esso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a:

25.835 euro a decorrere dal 2019 (di cui 21.835 euro oneri valutati ed euro 4.000 imputati a rimanenti spese) per l'attuazione dell'Accordo di estradizione;

53.531 euro a decorrere al 2019 (euro 36.331 oneri valutati ed euro 17.200 per

rimanenti spese) per l'attuazione dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale;

121.354 euro a decorrere al 2019 (euro 118.354 oneri valutati ed euro 3.000 per rimanenti spese) per l'attuazione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate.

A tali oneri, complessivamente ammontanti ad euro 200.720 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

In tale contesto fa presente come la relazione illustrativa del disegno di legge, faccia presente che tutti e tre gli Accordi, essendo stati stipulati successivamente al 6 maggio 2016, assicurano il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma,

lettera a), della Costituzione riconosce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina.

C. 1989 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1989, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

In linea generale rileva come il Trattato di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di promuovere un'efficace cooperazione nel settore della giustizia tra i due Paesi, consentendo che le sentenze di condanna o relative a misure di sicurezza possano essere eseguite nello Stato di cui le persone sono cittadini.

Segnala inoltre come l'Argentina non abbia firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Per quanto riguarda il contenuto del Trattato, che si compone di un breve preambolo e di 21 articoli, l'articolo 1

riguarda le definizioni e precisa i termini di: condanna, sentenza, persona condannata, persona sottoposta a misura di sicurezza, Stato di condanna, Stato di esecuzione e legale rappresentante.

L'articolo 2 riguarda i principi generali del Trattato e impegna le Parti alla più ampia cooperazione nei settori previsti dal Trattato, stabilendo altresì che esso è applicabile ai minori di età in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alla legge dei due Stati.

L'articolo 3 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento nel Ministero della Giustizia e dei Diritti umani, per l'Argentina e nel Ministero della Giustizia per l'Italia.

L'articolo 4 detta le condizioni per il trasferimento, che potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito, se il detenuto presta il proprio consenso al trasferimento e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

L'articolo 5 regola l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata o sottoposta a misure di sicurezza, o al suo rappresentante legale, relativamente alle misure previste dal Trattato e alle eventuali conseguenze giuridiche del trasferimento, così come sull'*iter* della richiesta di trasferimento e della decisione presa da ciascuno Stato.

L'articolo 6 stabilisce che la richiesta di trasferimento, indirizzata all'autorità centrale prevista all'articolo 3, può essere prodotta dallo Stato di condanna, dallo Stato di esecuzione, dalla persona oggetto della misura o da terzi legittimati secondo quanto previsto dalla legge di uno dei due Stati.

L'articolo 7 detta una disciplina analitica in relazione alle informazioni e ai documenti a sostegno che devono essere presentati da entrambi gli Stati.

L'articolo 8 riguarda la lingua e la legalizzazione e stabilisce che la richiesta e la consegna dei documenti, in applicazione del Trattato, sono esenti dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia.

L'articolo 9 prevede espressamente che lo Stato presso cui è stata adottata la condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e che lo Stato di Esecuzione debba esser messo in condizione verificare, ove lo richieda, dette circostanze.

L'articolo 10 prevede che, ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le Autorità degli Stati coinvolti dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, gli eventuali precedenti penali e le « pendenze » a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e gli interessi dello Stato controparte.

La decisione potrà essere condizionata all'adempimento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni risarcitorie e, comunque, delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato; potrà, altresì, richiedersi la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento di detti obblighi, salva – in entrambi i casi – la necessità di tener conto delle condizioni economiche del condannato e, comunque, della concreta possibilità di adempiere da parte di quest'ultimo. Nel riconoscimento della sentenza, secondo le regole proprie del regime della cosiddetta « continuazione dell'esecuzione », le Autorità competenti dello Stato di esecuzione sono tenute a rispettare « la natura e la durata della pena inflitta, delle misure di sorveglianza imposte in caso di condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni e delle misure di sicurezza applicate ». Ove la condanna, per sua natura o durata, risulti

incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può – ma solo con il consenso dello Stato di condanna – adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura, curando che corrisponda il più possibile a quella originaria. In ogni caso, la condanna oggetto di modifica non potrà mai:

a) essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di condanna;

b) eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;

c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna.

Nel caso in cui la legge dello Stato di esecuzione non consenta di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, sia stata dichiarata, nello Stato di condanna, non penalmente responsabile del reato, è previsto che i due Stati debbano consultarsi al fine di trovare un accordo sul tipo di misura di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di esecuzione. È stato stabilito, infine, che qualsiasi decisione assunta nelle procedure in esame (sia essa di accettazione, differimento o rifiuto), oltre a dover essere comunicata senza indugio all'altro Stato, debba essere motivata.

L'articolo 11 stabilisce le modalità di consegna della persona, mediante accordo tra gli Stati, stabilendo altresì che lo Stato di esecuzione è responsabile della custodia della persona durante il suo trasferimento e successivamente.

L'articolo 12 stabilisce che lo Stato di esecuzione curerà l'esecuzione della sentenza ed adotterà le relative decisioni (ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione) in conformità alla propria legislazione nazionale, e fatte salve le eventuali diminuzioni della pena disposte dalle Autorità competenti dello Stato di Condanna

con riferimento alla condotta della persona condannata prima della consegna. In caso di evasione, è unicamente lo Stato di Esecuzione a dover assumere i provvedimenti conseguenti, potendo lo Stato di condanna procedere alla cattura e sottoporre il condannato all'esecuzione della residua pena (quale, peraltro, determinata nella decisione di riconoscimento dello Stato di Esecuzione) solo ed esclusivamente nel caso di rintraccio sul suo territorio.

L'articolo 13 prevede che solo lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

L'articolo 14 stabilisce che lo Stato di esecuzione farà cessare la condanna o la misura di sicurezza non appena viene informato dallo Stato di condanna della decisione in forza della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

L'articolo 15 prevede che lo Stato di esecuzione fornisca allo Stato di condanna informazioni sull'esecuzione della sentenza nel caso in cui, in conformità con la propria legislazione l'esecuzione della condanna sia cessata, o nel caso di evasione della persona condannata o nell'ipotesi di violazione delle « misure di sorveglianza » applicate in caso di condanna « la cui esecuzione è sottoposta a condizioni ».

L'articolo 16 riguarda l'ipotesi di transito, laddove uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il trasferimento delle persone condannate.

L'articolo 17 riguarda le spese e prevede che esse siano a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sostenute nello Stato di condanna. Si prevede comunque la possibilità per lo Stato di esecuzione di recuperare in parte o in tutto le spese di trasferimento del condannato.

L'articolo 18 precisa che la stipula del Trattato non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parti.

L'articolo 19 stabilisce che il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata

dopo la sua entrata in vigore, anche se tale domanda si riferisce a sentenze emesse in precedenza.

L'articolo 20 riguarda la soluzione delle controversie e stabilisce che ogni questione di interpretazione e applicazione del Trattato formeranno oggetto di consultazione fra le Autorità Centrali, essendo rimessa ai negoziati diplomatici la risoluzione di qualsiasi controversia al riguardo.

L'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riconosce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

C. 1585-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che la Commissione riprende oggi l'esame, in sede referente, rinviato nella seduta del 1° agosto scorso, della proposta di legge costituzionale C. 1585-B, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera.

A riguardo ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione del 25 settembre scorso, ha stabilito di avviare la discussione in Assemblea sul provvedimento nella seduta di lunedì 7 ottobre: pertanto, nella seduta odierna si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea, previe eventuali relative dichiarazioni di voto.

In tale contesto ricorda che, in sede di dichiarazione di voto potranno intervenire i deputati componenti della Commissione o i deputati che li sostituiscano.

Riccardo MAGI (MISTO-+E-CD), in coerenza con la posizione da lui assunta nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento, giudica sbagliata una riduzione radicale del numero dei parlamentari che non sia accompagnata da interventi correttivi adeguati, che pongano al riparo il sistema istituzionale da eventuali disfunzioni.

Fa notare che sul provvedimento in esame permangono forti perplessità, peraltro a suo avviso emerse anche nel corso

dell'attività conoscitiva svolta in Commissione. Dichiarata, al riguardo, di non sentirsi neanche rassicurato dai propositi di riforma che i gruppi di maggioranza hanno dichiarato pubblicamente di voler realizzare, sia sul piano della legge elettorale, sia su quello delle modifiche costituzionali. Fa notare, infatti, che gli interventi di riforma finora preannunciati appaiono ancora vaghi e contraddittori, non comprendendo peraltro come si possa, ad esempio, conciliare il tema della sfiducia costruttiva – sul quale sarebbe anche favorevole –, con l'esigenza di riformare il bicameralismo perfetto, laddove si propone di far votare tale sfiducia in un Parlamento convocato in seduta comune.

Si chiede inoltre come un mero intervento sulla legge elettorale – peraltro, allo stato, ancora indefinito e generico – possa fronteggiare le rilevanti questioni riguardanti la perdita della rappresentanza territoriale e la mancata valorizzazione del pluralismo, aspetti che richiederebbero una visione organica.

Pur essendo consapevole che la sua posizione appare ormai minoritaria ed isolata del quadro del confronto politico, preannuncia il suo voto contrario sul provvedimento in esame, facendo notare che simili riforme andrebbero affrontate in termini di maggiore definitezza, evitando di alimentare il sentimento di antipolitica.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il periodo intercorrente tra la conclusione dell'esame in sede referente e la discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea debba essere utilizzato per avviare un confronto tra le forze politiche della maggioranza volto a definire le misure da adottare al fine di porre rimedio ai profili di criticità che sono stati ripetutamente sottolineati nel corso dell'esame. Ritiene vi siano tutte le condizioni politiche per un esito positivo di tale percorso, auspicando peraltro che tale esito positivo possa consentire di superare la posizione contraria espressa dal deputato Magi.

Richiama, in particolare, l'attenzione su alcuni aspetti specifici, sottolineando, in primo luogo, la necessità di riformare i Regolamenti delle Camere, in particolare per quanto concerne il numero di parlamentari necessari per la formazione dei gruppi, la partecipazione dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto alla Conferenza dei presidenti di gruppo, il numero dei componenti delle Giunte e dei Comitati, nonché quanto all'esercizio di numerose facoltà attribuite a minoranze qualificate. Ritiene, inoltre, che si potrebbe altresì cogliere l'occasione per introdurre norme regolamentari che prevedano, da un lato, l'istituto del voto a data certa e, dall'altro, la limitazione del ricorso alla questione di fiducia.

Sottolinea, inoltre, la necessità di introdurre correttivi alla legge elettorale, in mancanza dei quali la riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe, soprattutto nelle regioni più piccole, una grave limitazione della rappresentanza politica.

Rileva altresì la necessità di altri interventi di revisione costituzionale, con particolare riferimento all'articolo 57 della Costituzione, che potrebbe essere modificato nel senso di prevedere l'elezione del Senato sulla base di circoscrizioni pluriregionali, all'omogeneizzazione dell'elettorato attivo e passivo, alla riduzione del numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, alla valutazione dell'ipotesi di attribuire al Parlamento in seduta comune il potere di esprimersi sulla fiducia al Governo e all'introduzione della sfiducia costruttiva, anch'essa votata dal Parlamento in seduta comune.

A tale ultimo proposito dichiara di essere consapevole dei problemi che l'attribuzione della titolarità del rapporto fiduciario al Parlamento in seduta comune potrebbe implicare, con particolare riferimento alla facoltà del Governo di porre la questione di fiducia in ciascuna Camera, ma ritiene che tali problemi siano superabili, anche con l'introduzione dell'isti-

tuto del voto a data certa, che renderebbe il ricorso alla questione di fiducia residuale.

Assicura quindi come le predette considerazioni siano formulate con spirito costruttivo e senza alcun tono ultimativo, ritenendo necessario evitare fughe in avanti, come sul tema del voto ai sedicenni, nonché ribadendo l'esigenza di adottare misure volte a porre rimedio ai profili problematici che la riduzione del numero dei parlamentari, se non accompagnata da altri provvedimenti, indiscutibilmente comporta.

Marco DI MAIO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, nel rispetto di un accordo politico che giudica necessario rispettare, ritenendo tuttavia necessario accompagnare tale misura con una serie di interventi organici, riguardanti sia modifiche costituzionali sia modifiche alla legge elettorale e ai regolamenti parlamentari. Si tratta, infatti, a suo avviso, di mitigare eventuali effetti distorsivi che potrebbero derivare, ai danni del principio della rappresentanza, da un mero taglio lineare del numero dei parlamentari. Giudica dunque opportuno avviare, contestualmente all'approvazione del provvedimento in esame, un ampio confronto su tematiche rilevanti, richiamando, a tal proposito, la questione della revisione del bicameralismo perfetto e della tutela dell'adeguata rappresentanza territoriale degli schieramenti.

Ritiene altresì opportuno valutare quali conseguenze potrebbero derivare sia dal conseguente incremento del ruolo dei delegati regionali ai fini dell'elezione del Presidente della Repubblica, sia dalla maggiore incidenza nella dialettica parlamentare dei senatori a vita, richiamando poi l'esigenza di prendere in considerazione l'impatto che una simile riduzione del numero dei parlamentari possa produrre sui *quorum* necessari per la elezione dei componenti dei giudici della corte costituzionale e dei componenti del CSM.

Ritiene altresì necessario affrontare la questione della modifica dell'elettorato attivo per l'elezione del Senato, estendendo

tale diritto ai diciottenni, nonché quella del riconoscimento del diritto di voto agli studenti fuori sede, tema che giudica prioritario rispetto a quello del riconoscimento del diritto di voto ai sedicenni.

Sul versante la legge elettorale, rileva la necessità di affrontare seriamente le questioni in gioco, evitando iniziative come quella di recente assunta dal partito della Lega, che ha presentato una richiesta di *referendum* – su cui si nutrono peraltro seri dubbi costituzionali – per l'eliminazione della quota proporzionale.

Condivide, in conclusione, l'intervento di riduzione del numero dei parlamentari, purché sia accompagnato da altre misure di riforma, sulla scia di quanto definito nella scorsa Legislatura nell'ambito della riforma costituzionale portata avanti dal Governo Renzi.

Federico FORNARO (LEU) osserva come rispetto alle precedenti fasi dell'*iter* del provvedimento in esame sia intervenuto oggettivamente un fatto nuovo, costituito dalla formazione della nuova maggioranza, e come l'accordo sul programma di Governo preveda espressamente l'approvazione definitiva della riduzione del numero dei parlamentari. Rileva, tuttavia, come in tale accordo si preveda altresì che debba essere contestualmente avviato un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale.

Ribadisce quindi la richiesta, già avanzata nel corso dell'esame del provvedimento, di convocare una sessione della Giunta per il Regolamento dedicata alle modifiche regolamentari rese necessarie dalla riduzione del numero dei parlamentari.

Sottolinea inoltre la necessità di affrontare il tema della distorsione della rappresentanza politica, in particolare per quanto riguarda il Senato, rilevando come possa essere presa in considerazione la possibilità, oltre che di un intervento sulla legge elettorale, anche di una revisione dell'articolo 57 della Costituzione nel senso di prevedere che l'elezione del Se-

nato avvenga sulla base di circoscrizioni regionali o pluriregionali. Ritiene, in alternativa, che si possa altresì valutare l'ipotesi di uniformare i sistemi elettorali delle due Camere, estendendo al Senato il recupero dei resti a livello nazionale previsto dalla legge elettorale della Camera e precluso per il Senato dall'attuale formulazione dell'articolo 57 della Costituzione.

Rileva l'opportunità di ridurre il numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo nel contempo opportune garanzie, quale ad esempio la previsione del voto limitato, a tutela delle minoranze consiliari.

Ritiene, inoltre, meritevoli di approfondimento le ulteriori questioni poste dal deputato Ceccanti e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, ribadendo tuttavia la necessità di affrontare i problemi evidenziati e sottolineando come tale voto favorevole rivesta carattere tecnico e sia finalizzato, per lealtà all'accordo sottoscritto dalle forze politiche della maggioranza, a non interrompere l'*iter* del provvedimento.

Andrea DE MARIA (PD) rileva la necessità di rispettare lealmente un accordo politico, in base al quale si prevede che l'intervento di riduzione del numero dei parlamentari sia immediatamente affiancato dall'avvio di un ampio percorso di riforme, al fine di ripristinare condizioni di equilibrio sia sul versante della rappresentanza territoriale sia sul piano del funzionamento del Parlamento. Si tratta dunque, a suo avviso, di realizzare ulteriori interventi di modifica volti ad incidere sulla Costituzione, sulla legge elettorale e sui regolamenti parlamentari.

Ritiene importante, ad esempio, valutare un intervento volto a prevedere un coinvolgimento delle regioni, attraverso la partecipazione dei loro Presidenti ai lavori del Senato nell'ambito dell'esame dei provvedimenti riguardanti l'attuazione dell'autonomia differenziata.

Emanuele FIANO (PD) rileva come l'accordo di Governo, nel prevedere l'appro-

vazione del provvedimento in esame, accolga le richieste avanzate al fine di assicurare l'equilibrio di sistema, e come ciò sia alla base del voto favorevole del proprio gruppo.

Si associa quindi alla richiesta di convocazione di una sessione della Giunta per il Regolamento dedicata all'esame delle modifiche regolamentari rese necessarie dalla riduzione del numero dei parlamentari e ritiene opportuno che la Commissione, per il tramite del suo Presidente, si faccia promotrice di una richiesta in tal senso al Presidente della Camera.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rispondendo al deputato Fiano, assicura che rappresenterà tale richiesta al Presidente della Camera, nella convinzione che sarà fatto il possibile per garantire un'adeguata attuazione di tale riforma.

Auspica, peraltro, che una simile iniziativa sia assunta anche al Senato, considerato anche l'impatto maggiore che gli effetti del provvedimento in esame produrrebbero in quel ramo del Parlamento.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, intervenendo anche a nome del proprio gruppo, assicura come le questioni poste, in particolare dai deputati Fornaro e Ciccanti, saranno affrontate e come non vi sia alcuna preclusione per quanto concerne l'esame di modifiche al Regolamento e alla legge elettorale.

Si associa, inoltre, alla proposta di assumere un'iniziativa per richiedere la convocazione della Giunta per il Regolamento.

Francesco FORCINITI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto a titolo personale, preannuncia il suo voto convintamente a favore sul provvedimento in esame, ritenendo giusto portare a compimento, con urgenza un percorso avviato da tempo. Ritiene tuttavia necessario che il Parlamento realizzi anche altre importanti riforme, richiamando, ad esempio, l'esigenza di costituzionalizzare il principio di funzionamento della legge elettorale, da declinare in termini proporzionali,

scongiurando l'eventualità che la maggioranza di turno incida sulla legge elettorale solo per la propria convenienza e per il proprio tornaconto politico. Si tratta, suo avviso, di una proposta di riforma costituzionale suscettibile di conferire stabilità al sistema istituzionale, scoraggiando derive maggioritarie che potrebbero favorire l'avvicendamento degli Esecutivi e legittimare comportamenti di opportunismo elettorale. Ritiene altresì opportuno proseguire e concludere, senza disperdere il lavoro già compiuto in merito, l'iter di riforma in materia di *referendum* propositivo, intervento che giudica importante, in quanto, oltre a controbilanciare alcuni effetti della medesima riduzione del numero dei parlamentari, consente di realizzare una democrazia più partecipata.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, osservando come in tal modo si concluda un percorso volto a rendere il Parlamento meno costoso e più efficiente.

Si dichiara consapevole dei profili di criticità che sono stati evidenziati ma osserva come essi potranno costituire senz'altro oggetto di interventi correttivi. Ricorda come in passato, dal 1983 a oggi, siano stati compiuti numerosi tentativi di approvare una riduzione del numero dei parlamentari e come tali tentativi non abbiano mai avuto successo proprio in quanto si è sempre ritenuto di far precedere la riduzione dei parlamentari da altri interventi. Ritiene, pertanto, come in questa circostanza sia necessario procedere approvando innanzitutto il provvedimento in esame ed intervenendo subito dopo con le misure correttive.

Ritiene infatti che l'approvazione del provvedimento in esame costituisca un'importante occasione per acquistare maggiore credibilità presso i cittadini, i quali hanno spesso l'impressione che la politica tagli i servizi loro destinati ma non intervenga mai su sé stessa. Ritiene, inoltre, come l'approvazione della riforma in

esame costituisca un importante segnale di sobrietà, consentendo un risparmio di 500 milioni di euro per Legislatura.

Stefano CECCANTI (PD), rispondendo al deputato Forciniti, giudica eccessivo introdurre in Costituzione un principio in senso proporzionale della legge elettorale, ritenendo piuttosto preferibile valutare un rafforzamento della procedura necessaria per l'approvazione di tale legge, eventualmente prevedendone un'efficacia immediata o rinviata nel tempo, a seconda della maggioranza registrata in sede di approvazione.

Invita inoltre ad affrontare la questione della riduzione del numero dei parlamentari sotto il profilo della maggiore efficienza dell'organismo parlamentare piuttosto che in chiave di mera riduzione dei costi, in tal modo intercettando un sentimento positivo dei cittadini, senza dar sfogo ad inutili sentimenti di antipolitica.

Riccardo MAGI (MISTO-+E-CD), con riferimento alle affermazioni del deputato D'Ambrosio, ritiene che non sussista un problema di inefficienza dei lavori parlamentari dovuta a un eccessivo numero di membri del Parlamento, ma che la crisi del Parlamento derivi dalla compressione dei tempi di discussione, di cui si è avuto un esempio evidente in occasione dell'esame della legge di bilancio 2019, e dall'eccessivo ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia. Osserva quindi come una diminuzione del numero dei parlamentari potrebbe semmai determinare un rallentamento dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che porrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori, Macina e Iezzi, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nonché la richiesta che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'assenza in Commissione degli schieramenti di op-

posizione, tra cui, in particolare, quella del relatore Iezzi. Chiede, peraltro al Presidente, se il deputato Iezzi, sia da considerare relatore di maggioranza o di minoranza, tenuto conto del recente mutamento degli assetti di maggioranza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente di non ritenere che il recente mutamento della maggioranza di Governo, possa di per sé considerarsi preclusivo della possibilità che il mandato di relatore venga affidato a un deputato passato ora all'opposizione: ciò considerando anche, nel caso di specie, che si è giunti ad una fase conclusiva dell'*iter* di una proposta di legge di modifica costituzionale, la quale, peraltro, in quanto tale, richiede per la sua approvazione un consenso ampio, anche al di là delle mere logiche di appartenenza politica. Segnala, inoltre, che si è ormai in prossimità della seconda deliberazione della Camera, in una fase in cui il ruolo dei relatori in Assemblea è oggettivamente molto limitato, non essendo possibile la votazione di emendamenti e, dunque, non essendo richiesta l'espressione dei relativi pareri.

Emanuele FIANO (PD), prima di procedere alla votazione sul mandato, ritiene assolutamente necessario conoscere anche l'orientamento del deputato Iezzi, al fine di evitare di conferire tale incarico ad un relatore appartenente ad un gruppo di opposizione che potrebbe in Assemblea manifestare un orientamento contrario al provvedimento, in violazione del medesimo mandato attribuito. Non ritiene pertanto possibile votare favorevolmente al conferimento del mandato al deputato Iezzi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che la questione testé posta dal deputato Fiano assumerebbe rilievo solo in caso di orientamento contrario sul provvedimento del deputato Iezzi, non potendo rilevare, al riguardo, l'orientamento degli altri deputati del gruppo della Lega.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, ritiene che la questione testé posta sia da valutare

con attenzione, eventualmente anche riflettendo sull'opportunità di nominare un ulteriore relatore.

Barbara POLLASTRINI (PD) rileva come l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice Macina a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame sia dettato da motivi di lealtà rispetto agli accordi sottoscritti dalle forze politiche della maggioranza e dalla presa d'atto dell'impegno, assunto all'interno della stessa maggioranza, ad affrontare i problemi che sono stati evidenziati.

Considera pertanto stupefacente che uno dei relatori di maggioranza sia un rappresentante della Lega, che peraltro non è presente e non può dunque fornire risposte alle questioni che sono state prospettate nel corso della discussione, e rileva come l'orientamento favorevole del proprio gruppo sia condizionato a tali risposte.

Federico FORNARO (LEU) ritiene necessario, prima di procedere alla votazione sul conferimento del mandato, acquisire anche l'orientamento del relatore Iezzi sul provvedimento in esame, non potendosi fare esclusivo affidamento su dichiarazioni eventualmente da esso rilasciate agli organi di stampa. Avanza quindi l'ipotesi di rinviare ad altra seduta la deliberazione sul mandato a riferire in Assemblea, anche per rispetto del ruolo dello stesso deputato Iezzi. Ritiene, infatti, che la Commissione, a fronte dei recenti mutamenti politici

negli assetti di maggioranza e di Governo, abbia necessità di sapere se i relatori siano intenzionati a svolgere coerentemente il loro incarico, valutandosi poi, eventualmente, se cambiare relatore o conferire il mandato soltanto ad uno di essi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di valutare ulteriormente la questione sollevata.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.30.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce delle circostanze, informa che, al fine di assicurare il buon andamento dei lavori, ritiene opportuno assumere su di sé, nel suo ruolo istituzionale di Presidente della Commissione ed a garanzia della Commissione stessa nella sua totalità, la funzione di unico relatore sul provvedimento.

Pone quindi in votazione la proposta di conferirgli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nonché la richiesta che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Brescia a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64 (C. 2107 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2107, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 75 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto – legge 11 luglio 2019, n. 64;

rilevato come il decreto-legge, al comma 1 dell'articolo 1, disponga che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2019;

richiamato come la scadenza del mandato del Collegio dell'Autorità Garante fosse fissata per il 19 giugno 2019 e come, in conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388, sia stato consentito all'attuale Collegio di operare in regime di *prorogatio* fino al 17 agosto 2019;

rilevato altresì come, anche alla luce del predetto parere del Consiglio di Stato, tale regime di *prorogatio* non possa avere

durata superiore a 60 giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio;

sottolineato quindi come la proroga prevista dal decreto – legge si renda indispensabile per garantire la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio;

preso altresì atto che il disegno di legge di conversione del decreto – legge prevede, al comma 2, una disposizione, inserita dal Senato, che fa salvi gli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, relativo all'esercizio dei poteri speciali del Governo (cosiddetto *golden power*) in alcuni settori industriali e produttivi e decaduto per la sua mancata conversione in legge;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria (C. 1988 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1988, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

rilevato in particolare come il Trattato di estradizione tra Italia e Nigeria intenda promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi;

considerato altresì che il predetto Trattato si inserisca nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria in-

ternazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata;

segnalato come l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione si sia resa necessaria in conseguenza dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra Italia e Nigeria nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dello sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia;

rilevato, con riferimento all'Accordo italo-nigeriano sul trasferimento delle persone condannate, come esso intenda consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine, in considerazione del fatto che manca sul tema un accordo bilaterale tra i due Paesi e che la Nigeria non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, la quale costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive ed ha l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, permettendo ad uno

straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel proprio paese d'origine;

rilevato come tutti e tre gli Accordi di cui si propone la ratifica, essendo stati stipulati successivamente al 6 maggio 2016, assicurano il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di

reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riconosce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina (C. 1989 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1989, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 »;

evidenziato come il Trattato di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di promuovere un'efficace cooperazione nel settore della giustizia tra i due Paesi, consentendo che le sentenze di condanna o relative a misure di sicurezza possano

essere eseguite nello Stato di cui le persone sono cittadini;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, di: Maria Monteleone, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; rappresentanti del Telefono Azzurro; Fiammetta Trisi, dirigente Centro giustizia minorile di Roma del Ministero della giustizia; Davide Pagnoncelli, psicologo e psicoterapeuta; Michele Indelicato, professore di etica sociale e giuridica e filosofia morale presso l'Università degli studi di Bari 39

SEDE REFERENTE:

DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. C. 2107 Governo, approvato dal Senato. *(Seguito dell'esame e conclusione)* 39

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, di: Maria Monteleone, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; rappresentanti del Telefono Azzurro; Fiammetta Trisi, dirigente Centro giustizia minorile di Roma del Ministero della giustizia; Davide Pagnoncelli, psicologo e psicoterapeuta; Michele Indelicato, professore di etica sociale e giuridica e filosofia morale presso l'Università degli studi di Bari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. C. 2107 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi mercoledì 25 settembre scorso subito dopo l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo, tutti i gruppi hanno convenuto di ritenere concluso l'esame preliminare del provvedimento con la seduta svoltasi poco prima, dichiarando altresì di rinunciare alla presentazione di proposte emendative. Comunica inoltre che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e VI.

Giusi BARTOLOZZI (FI), scusandosi per non essere stata presente alla precedente seduta della Commissione dedicata all'esame del provvedimento e per non aver quindi potuto porre la questione in quella sede, rileva un aspetto critico evidenziato anche nel parere del Comitato per la legislazione, che raccomanda al legislatore « di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, evitando la commistione e la sovrapposizione nello stesso atto normativo di oggetti e finalità eterogenei ». In linea con tale raccomandazione, stigmatizza il fatto che per l'ennesima volta si sia introdotto all'interno di un disegno di legge di conversione un argomento del tutto estraneo al contenuto del relativo decreto-legge. Nell'evidenziare che l'articolo 1 del citato disegno di legge, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, interviene anche in materia di *golden power*,

pur consapevole della maggiore flessibilità del regolamento del Senato in materia, si chiede come sia possibile considerare ammissibili emendamenti tanto eterogenei rispetto all'oggetto del provvedimento cui si riferiscono. Si domanda a tale proposito se i criteri per l'ammissibilità delle proposte emendative differiscano a seconda dell'appartenenza dei presentatori all'opposizione o alla maggioranza. Rimette pertanto le riflessioni appena esposte all'attenzione dei colleghi. Pur condividendo le ragioni di merito poste alla base di entrambi gli oggetti del provvedimento in discussione, vale a dire la proroga delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e la sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 64 del 2019, dichiara di non poter comunque esprimersi in senso favorevole sul mandato alla relatrice. Pertanto, alla luce delle considerazioni testé svolte, preannuncia che si asterrà dalla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Salafia di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	41
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) .	41
DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. C. 2107 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 96 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	43
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione bilancio i deputati Daniela Torto e Raphael Raduzzi del gruppo Movimento 5 Stelle, in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Stefano Buffagni e

Laura Castelli, che hanno assunto un incarico di Governo; il deputato Giorgio Trizzino del gruppo MoVimento 5 Stelle; la deputata Maura Tomasi del gruppo Lega; il deputato Claudio Mancini, in sostituzione del deputato Francesco Boccia, che ha assunto un incarico di Governo, ed il deputato Ubaldo Pagano, entrambi del gruppo Partito Democratico.

Avverte, inoltre, che cessa di far parte della Commissione bilancio la deputata Paola De Micheli del gruppo Partito Democratico. Rivolge quindi un augurio di buon lavoro a tutti i nuovi componenti della Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 18 settembre scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole. Rammenta altresì che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in data 25 settembre 2019, ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, senza apportare al testo alcuna modificazione. Alla luce di ciò, rimane pertanto fermo sul testo ora all'esame dell'Assemblea il parere favorevole già espresso nella suddetta seduta.

Comunica quindi che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.

C. 2107 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale, la quale risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, e che, nel corso dell'esame al Senato, è stata presentata una relazione tecnica riferita ad una delle modificazioni introdotte.

Riguardo all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che disciplina la salvezza degli effetti del decreto-legge n. 64 del 2019, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Analogamente, per quanto concerne l'articolo 1 del decreto-legge, che reca la proroga degli incarichi dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che gli oneri per gli emolumenti da corrispondere ai membri del collegio prorogati nell'incarico siano già scontati in bilancio in relazione al nuovo collegio, non ancora insediato. In tale quadro, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento in esame un parere favorevole.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel confermare che gli oneri per gli emolumenti da corrispondere ai membri del collegio prorogati nell'incarico sono già scontati in bilancio in relazione al nuovo collegio, non ancora insediato, concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIA-COMO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 96.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre 2019.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo aveva reso i chiarimenti richiesti, sulla cui base formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei

controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Atto n. 96);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche non sono compiutamente valutabili *ex ante*, fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell'ISTAT;

a legislazione vigente, essendo i ricavi della SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, questi ultimi si configurano come dei costi con impatto sull'indebitamento netto, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall'ISTAT;

a seguito dell'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.a., dall'altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;

in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale;

i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti dalla SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell'atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attra-

verso SIN sino all'espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;

con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in *Gazzetta Ufficiale*, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;

tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere complessivo annuo di 51,1 milioni di euro;

considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro;

appare necessario riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGE-CONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria, e che, qualora all'esito di una puntuale verifica preliminare da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del predetto Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla compensazione finanziaria di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;

appare altresì necessario riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

1) *All'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3 anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. Qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

2) *All'articolo 3 sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».*

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	45
DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. C. 2107 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019. Atto n. 106 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 102 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	49

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ...	49
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo BARETTA.

La seduta comincia alle 12.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Alessia Morani, Paola De Micheli e Roberto Morassut, che in qualità di membri del Governo sono ora

sostituiti, rispettivamente, dai deputati Umberto Buratti, Romina Mura e Alessia Rotta. Entra altresì a far parte della Commissione il deputato Gian Mario Frangomeli.

DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

C. 2107 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista già a partire dal pomeriggio e che la Commissione dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la seduta odierna.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia – del disegno di legge C. 2107, approvato dal Senato il 24 settembre, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 75 del 2019, il quale prevede misure urgenti finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali. Il provvedimento, con disposizione inserita al Senato nel disegno di legge di conversione, reca inoltre la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge n. 64 del 2019, presentato l'11 luglio 2019 ma non convertito in legge dal Parlamento.

Di specifico interesse per la Commissione Finanze, più che il contenuto del decreto-legge, è proprio tale ultima disposizione, finalizzata a fare salvi gli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, relativo all'esercizio dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*) in alcuni settori industriali e produttivi. Rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per un'analisi dettagliata del provvedimento.

Si limita in questa sede a ricordare che, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, definendone l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo). Si tratta di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il decaduto decreto-legge n. 64 del 2019, del quale si intendono qui fare salvi gli effetti, modificava la predetta disciplina dei poteri speciali, prevedendo:

l'allungamento dei termini per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo e un arricchimento del contenuto dell'informativa resa all'esecutivo dalle imprese detentrici degli *asset* strategici;

l'ampliamento dell'oggetto di alcuni poteri speciali (con riferimento al potere di veto da parte dell'esecutivo, esso veniva esteso anche all'adozione di atti o operazioni da parte delle società che detengono gli *asset* strategici);

specifiche integrazioni agli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali;

modifiche alla disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;

con riferimento ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, novelle volte a rendere la definizione di soggetto esterno all'Unione europea simmetrica a quanto disposto in tema di tecnologia 5G e a precisare i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 settembre 2019, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, anche ai sensi del richiamato decreto-legge n. 64 del 2019, con riferimento ad alcune operazioni riguardanti le comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G e l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica.

Come si è detto, essendo il decreto-legge n. 64 decaduto allo scadere dei 60 giorni (ovvero il 9 settembre 2019) per mancata conversione in legge, il Governo provvede ora a disporre che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e

siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge non convertito.

Quanto al decreto-legge in conversione, consta di due articoli.

L'articolo 1, come modificato dal Senato, dispone, al comma 1, che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, formula sul provvedimento in esame una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019.

Atto n. 106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato per venerdì 18 ottobre prossimo.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame — che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare ai fini del parere da rendere al Governo — ottempera alla prescrizione dell'articolo 1, comma 13-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, che prevede la trasmissione alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, col quale viene definita la strategia in materia di riscossione da attuare nel corso del periodo d'imposta, più precisamente nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre 2019 (articolo 3).

L'Atto è stipulato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, in quanto Presidente dell'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, nato a seguito della soppressione di Equitalia e della complessiva riforma della riscossione operata dal decreto-legge n. 193 del 2016, e in atto dal 1° luglio 2017 (articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge 193).

L'Atto aggiuntivo in esame tiene conto delle priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2019-2021.

Sotto il profilo strutturale lo schema in esame è composto dall'articolato, che regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, dal piano annuale dell'Agenzia per il 2019 (Allegato 1) e da un allegato relativo ai flussi informativi (Allegato 2).

L'articolato regola il sistema di relazioni tra MEF e Agenzia per lo svolgi-

mento delle funzioni relative alla riscossione e individua, in particolare, gli impegni istituzionali dell’Agenzia per assicurare la riscossione dei crediti ad essa affidati e gli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, nonché gli impegni istituzionali del Ministero in ordine allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per l’assegnazione delle risorse destinate all’Agenzia.

L’articolo 1 dello schema di atto aggiuntivo si occupa delle definizioni rilevanti, l’articolo 2 individua le finalità dell’atto stesso, mentre l’articolo 3 individua la durata ed oggetto dell’atto.

L’articolo 4 elenca gli impegni istituzionali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiamata ad esercitare l’attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell’azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l’effettività del gettito e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

L’articolo 5 disciplina le risorse finanziarie dell’Agenzia per l’attività di riscossione, che derivano dai corrispettivi della propria attività (riscossione mediante ruolo, ivi compresa quella degli enti locali, nonché le altre attività strumentali e accessorie alla riscossione), mentre l’articolo 6 individua gli impegni istituzionali del Ministero affinché siano assegnate all’Agenzia le risorse stanziare sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Analogamente all’Atto aggiuntivo 2018, gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano i rapporti in materia di comunicazione istituzionale, sistemi informativi e qualità dei servizi ai contribuenti.

L’articolo 10 affida al Dipartimento delle Finanze la valutazione delle modalità di esercizio dell’attività di riscossione da parte dell’ente.

L’articolo 11 reca i contenuti del Piano annuale dell’Agenzia di cui all’Allegato 1, che indica – in relazione ai servizi dovuti – le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la

gestione della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere e i relativi indicatori.

Il successivo articolo 12 stabilisce che l’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Ente, potendo richiedere a quest’ultimo rendicontazioni periodiche sull’andamento della riscossione.

L’articolo 13 prevede il parere parlamentare sullo schema di Atto aggiuntivo in esame; l’articolo 14 detta la disciplina relativa alle procedure di modifica dell’Atto aggiuntivo, mentre l’articolo 15 individua le procedure applicabili in caso di controversie sull’applicazione dell’Atto.

Come già ricordato, il Piano annuale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2019, di cui all’Allegato 1, è orientato al perseguimento delle finalità istituzionali identificate nello Statuto dell’Ente. Il Piano tiene conto degli effetti derivanti dall’insieme di provvedimenti legislativi in materia di definizione agevolata della pretesa tributaria, contenuti nel decreto-legge fiscale (n. 119 del 2018), nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e nel decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Il volume di incassi stimato per l’Agenzia delle entrate-Riscossione è di 9,012 miliardi di euro per il 2019, di 9,60 miliardi di euro per il 2020 e di 9,93 miliardi di euro per il 2021. Si sottolinea in particolare che la componente di riscossione ordinaria stimata è pari a 6,207 miliardi di euro; dai pagamenti delle rate, in scadenza nell’anno 2019, relative alle misure agevolative introdotte con il decreto-legge n. 119/2018 e la legge n. 145/2018 si stima che derivino in 2,805 miliardi di euro. A differenza dell’anno precedente il Piano non quantifica il volume di investimenti da intraprendere nell’anno 2019. Esso riferisce che è stato sviluppato un piano degli investimenti correlato al budget economico (annuale e triennale), con distinzione tra immobilizzazioni materiali e immateriali.

Nell’allegato 2, relativo ai Flussi informativi, sono definite le modalità di verifica

del conseguimento degli obiettivi e a tal fine sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve fornire al Dipartimento delle finanze, per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministro. Il processo di verifica si articola attraverso un report infra annuale concernente l'avanzamento degli obiettivi al 30 settembre e una rendicontazione annuale, in cui sono rappresentati entro il 31 marzo i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

In considerazione della rilevanza che riveste l'atto in esame, e della necessità di svolgere alcuni approfondimenti, riterrrebbe opportuno procedere all'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Carla RUOCCO, *presidente*, concorda sull'opportunità di un incontro con il direttore dell'Agenzia delle entrate, anche in riferimento alle annunciate misure anti-evasione previste nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019, approvata ieri dal Consiglio dei ministri.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) ricorda come il gruppo di Fratelli d'Italia abbia chiesto da tempo una audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, sul tema della fatturazione elettronica. Intende più in generale esprimere il proprio giudizio negativo sul lavoro svolto dall'Agenzia, i cui vertici ritiene debbano essere chiamati a dare conto del proprio operato.

Carla RUOCCO, *presidente*, evidenzia come in occasione dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, i colleghi avranno modo di formulare domande ed esprimere le proprie posizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3

agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.

Atto n. 102.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato per mercoledì 2 ottobre prossimo.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	50
Variazioni nella composizione della Commissione	50
Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	51
Proposta di nomina del dottor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Nomina n. 32 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019. Atto n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che i deputati Ascani e Franceschini hanno cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Orfini.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.

Atto n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, premette che si avvia oggi l'esame dello schema di decreto interministeriale relativo all'istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca, che reca anche il riparto delle risorse per ciascun anno del triennio.

Ricorda che la previsione di inserimento in una tabella triennale per poter fruire dei contributi è stata introdotta dal decreto ministeriale n. 44 del 2008, che oggi regola la materia. In particolare, il decreto ministeriale prevede che possono presentare domanda gli enti di ricerca che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da almeno 3 anni e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca. Non possono usufruire dei contributi, fra gli altri, gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni. La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato alla scadenza di ciascun triennio. La valutazione delle domande, ai fini della formulazione di una proposta al Ministro, è affidata ad una commissione di 5 esperti tecnico-scientifici, nominata con decreto dello stesso Ministro per ciascun triennio. I criteri di valutazione e di ripartizione delle

risorse attengono a: tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale e internazionale e sua attualità; qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane e internazionali e, in particolare, con quelle dell'UE; coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente; consistenza e qualificazione delle risorse umane; consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.

Precisa che il contributo è erogato per il 50 per cento a titolo di anticipazione e per il 50 per cento a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione. L'ammontare del contributo annuale è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto dalla legge di bilancio.

Ricorda anche che, esprimendosi sullo schema di decreto istitutivo della tabella triennale 2014-2016, la Commissione aveva chiesto che, ai fini della successiva tabella, fosse riequilibrato il rapporto tra contributi destinati al funzionamento e contributi volti a valorizzare il merito scientifico e gli esiti della ricerca. Aveva, altresì, rilevato che la quota minima di contributo da assegnare, fissata allora in euro 50.000 – pur tesa ad evitare la polverizzazione dei finanziamenti – aveva determinato una eccessiva concentrazione degli stessi e la conseguente esclusione di un numero troppo alto di enti. Pertanto, sempre ai fini della successiva tabella, aveva chiesto che fosse ridotto l'importo minimo del contributo da assegnare. Infine, aveva chiesto che lo schema di decreto istitutivo della tabella 2017-2019 fosse trasmesso alle Camere entro il 31 gennaio 2017.

In realtà, già il bando per la concessione dei contributi per il triennio 2017-2019 è stato emanato dopo tale data, con decreto direttoriale 7 settembre 2017 che ha fissato il termine perentorio per l'arrivo al MIUR delle domande al 19 ottobre 2017 e ha stabilito che al termine dei lavori – per il quale non è stata indicata una data – la Commissione avrebbe proposto al

Ministro la graduatoria delle domande con i punteggi attribuiti, elaborando una proposta di assegnazione. Sulla base di tale proposta, il Ministro avrebbe provveduto all'assegnazione dei contributi. Con riferimento ai criteri di valutazione, il bando ha previsto la ripartizione di 50 punti, destinandone massimo 10 alla qualità delle attività di ricerca, massimo 10 alla qualità dei soggetti proponenti, massimo 20 a coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto, massimo 10 alla qualità della struttura. Ha, altresì, disposto che sarebbero state approvate solo le domande che avessero conseguito almeno 35 punti e, comunque, almeno 6 punti nei criteri relativi alla qualità delle attività di ricerca e alla qualità dei soggetti proponenti e almeno 12 punti nel criterio relativo a coerenza, congruità e rilevanza del contributo. Ha, altresì, disposto che a ciascun soggetto sarebbe stato riconosciuto un finanziamento fra 30.000 e 60.000 euro su base annua, pari al 60 per cento dei costi di funzionamento.

Passando all'illustrazione del contenuto dello schema, rileva che dalla nota illustrativa della Commissione di valutazione, si evince che le domande presentate e valutate dalla stessa sono state 105. Di esse, 33 provengono da enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2014-2016 e 72 da enti nuovi. Precisa che sul totale delle domande presentate e valutate, 23 non sono state ammesse al finanziamento per non aver conseguito almeno 35 punti. Dei medesimi 23 enti non ammessi al finanziamento, nessuno era inserito nella tabella 2014-2016.

Degli enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2014-2016, 9 non risultano tra i beneficiari del finanziamento per il triennio 2017-2019. Gli enti ammessi al finanziamento per il triennio 2017-2019 sono, dunque, 82 (di cui 33 già destinatari dei contributi 2014-2016), che hanno riportato punteggi compresi tra 44 e 36. Al riguardo, segnala che le schede con i giudizi espressi dalla Commissione per ogni ente valutato non risultano allegate allo schema.

L'importo disponibile per il 2017 risulta pari a 2.750.000 euro, a seguito dell'accantonamento di 1.500.000 euro da destinare all'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma ai sensi della legge n. 293 del 2003. Tale somma, rispetto alla somma disponibile per il 2014, primo anno di vigenza della tabella triennale 2014-2016, pari – al netto delle somme destinate all'Istituto di studi politici S. Pio V – a 3.000.000 di euro, registra un decremento dell'8,3 per cento. Sempre per il 2017, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di euro 30.000 a un massimo di euro 48.000. Le somme più consistenti sono attribuite a: *Venice International University* (euro 48 mila: -17,9 per cento rispetto alla tabella 2014-2016); Fondazione Gramsci Onlus (euro 43 mila: -44,9 per cento rispetto alla tabella 2014-2016); IIASS – Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici (euro 40 mila: -47,7 per cento rispetto alla tabella 2014-2016); Fondazione per la ricerca biomedica avanzata Onlus (euro 40 mila, non presente nella tabella 2014-2016); Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (euro 40 mila: -25,2 per cento rispetto alla tabella 2014-2016); Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea CDEC Onlus (euro 40 mila, non presente nella tabella 2014-2016); Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del *nonprofit* (euro 40 mila, non presente nella tabella 2014-2016).

In corrispondenza degli enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2014-2016, si registrano variazioni, comunque negative, che vanno, sempre per il 2017, da un massimo di -67 per cento (Fondazione *Humanitas* per la ricerca) a un minimo di -17,9 per cento (*Venice International University*).

Con riguardo ai contributi relativi agli anni 2018 e 2019, ricorda che il bando stabiliva che, considerati gli stanziamenti previsti per i medesimi anni dalla legge di bilancio 2017, l'importo complessivo, al netto delle somme destinate all'Istituto S. Pio V, sarebbe stato pari a euro 2.682.384 per il 2018 e a 2.750.000 per il 2019,

precisando, però, che, in caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo, esso sarebbe stato ridotto in proporzione. Per gli anni 2018 e 2019 risultano disponibili, al netto delle somme destinate all'Istituto di studi politici S. Pio V, rispettivamente, euro 1.182.384 ed euro 1.250.000. Le riduzioni intervenute sono state ripartite proporzionalmente fra gli enti inseriti nella tabella. In particolare, per il 2018, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di euro 12.898,73 a un massimo di euro 20.637,98. Per il 2019, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di euro 13.636,36 a un massimo di euro 21.818,18.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, con particolare riferimento alle tabelle 1 e 2 del dossier del Servizio Studi, nelle quali, rispettivamente, si opera un raffronto fra la proposta di riparto dei contributi per il triennio 2017-2019 e i contributi disposti dalla tabella 2014-2016 per il 2014, con le variazioni percentuali calcolate per il 2017 rispetto al 2014, e si riportano gli enti presenti nella tabella 2014-2016, non presenti nella proposta per il triennio 2017-2019.

In conclusione, nel riservarsi di presentare la proposta di parere nella prossima seduta, in modo da poter dare modo a tutti di riflettere sul provvedimento, sottolinea il ritardo con cui lo stesso è stato presentato, evidenziando le conseguenti ricadute negative sugli enti interessati, cui è mancata nel triennio ogni certezza in merito alla effettiva disponibilità delle risorse.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) concorda sulla necessità di disporre di un congruo lasso di tempo per analizzare il contenuto dello schema e, pur rilevando favorevolmente l'attenzione posta dal Ministero nello specificare le valutazioni effettuate, si associa alle considerazioni critiche del relatore in merito al ritardo con cui il provvedimento è stato predisposto.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Nomina n. 32.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 31 luglio 2019, ha avviato la procedura per la conferma del professor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani ». Dice conferma perché – come i colleghi fanno – il professor Gallo è già attualmente presidente dell'Istituto dal 2014.

Ricorda brevemente che l'Istituto dell'Enciclopedia italiana è stato costituito con il regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, e ha per missione statutaria, come previsto all'articolo 2 dello statuto, la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione dell'Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne o che si richiamino alla sua esperienza, soprattutto per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale. Sottolinea che nel corso dell'ultimo quinquennio l'Istituto ha lavorato intensamente in tali ambiti.

Il Presidente dell'Istituto, a norma dell'articolo 7 dello statuto dell'ente, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, tra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della scienza. In base all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, le nomine alla presidenza di enti di competenza dell'amministrazione statale sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Sulle nomine la legge n. 14 del 1978 prevede l'acquisizione del

parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda la figura del professor Gallo, invitando i colleghi della Commissione a soffermarsi sul *curriculum* del professore, ne illustra sinteticamente il contenuto. Ricorda, in particolare, che è nato nel 1937, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università la Sapienza di Roma; docente di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università LUISS (dove ha istituito il dottorato di ricerca in diritto tributario delle società), dell'Università di Roma «Tor Vergata» e nella facoltà di Scienze politiche dell'Università di Napoli. È stato ministro (tecnico) delle finanze durante il Governo Ciampi, negli anni 1993 e 1994. Al suo dicastero si devono, tra l'altro, la prima regolamentazione degli studi di settore, la riduzione dei prelievi riferiti alla c.d. «prima casa», l'adeguamento della normativa fiscale alla direttiva comunitaria sul bilancio, la semplificazione del modulo della dichiarazione dei redditi. È considerato uno dei massimi esperti italiani in materia fiscale. Nominato giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il 14 settembre 2004, è stato il primo esperto di diritto tributario a farne parte. In seguito, ne è divenuto prima vicepresidente e poi eletto trentaseiesimo presidente della Corte costituzionale della Repubblica italiana il 29 gennaio 2013 (cessa il mandato il 16 settembre 2013). È membro dell'Accademia dei Lincei e del *Conseil Scientifique de l'Institut français de politique fiscale*. È condirettore delle Riviste «Rassegna tributaria», «Giurisprudenza Commerciale», «Giurisprudenza delle imposte», «Diritto e pratica tributaria», nonché direttore della collana «Problemi attuali di diritto tributario» della CEDAM. Ha scritto, oltre a numerosi saggi di diritto tributario e finanziario, vari volumi monografici, tra cui: «L'uguaglianza tributaria», 2012, «Le ragioni del fisco», II edizione 2011, tradotto in inglese e spagnolo; «Imposte e sviluppo economico», 2010; «Ordinamento comunitario e principi fondamentali tributari», 2010; «L'au-

tonomia tributaria degli enti locali», 1979; «Profili di una teoria dell'imposta sul valore aggiunto», 1974. È stato vicepresidente della Fondazione di Venezia dal 1998 al 2004, consulente delle maggiori imprese e banche italiane (Unicredit, Banca Intesa, Eni, Enel e altre ancora), oltre che della Banca d'Italia. E – come ha ricordato – nel 2014 è stato nominato presidente dell'Istituto della Enciclopedia Italiana.

Trattandosi di una proposta di conferma dell'incarico, reputa utile soffermarsi sulla gestione dell'Istituto negli ultimi cinque anni. Ricorda che la prima nomina del professor Gallo è intervenuta in una fase di crisi nella vendita di enciclopedie, che aveva portato grave sofferenza all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, tanto che esso aveva chiuso il 2014 con una perdita di 4,45 milioni di euro. Durante il mandato del prof. Franco Gallo, l'Istituto ha allargato l'offerta culturale, tenendo fede, da una parte, alla missione originaria della Treccani, che è quella di divulgare e rendere sempre più accessibile la conoscenza, e dall'altra parte, mantenendo inalterate quelle caratteristiche qualitative che, sia nei contenuti, sia nella realizzazione fisica, hanno da sempre contraddistinto la produzione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

Evidenzia che nel bilancio dell'esercizio 2017 i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 48,9 milioni di euro e che tale risultato è stato raggiunto grazie alle vendite delle opere di pregio – oggi il 76 per cento del fatturato – che sono riuscite a compensare la diminuzione delle vendite di opere enciclopediche, le quali oggi si attestano sul 18,9 per cento dei ricavi. L'andamento di bilancio dimostra quindi lo sforzo effettuato per sostenere le politiche culturali dell'Enciclopedia.

Ricorda, ancora, che l'Istituto ha poi continuato a svolgere attività di ricerca e sviluppo: un'attività iniziata nel 2016, per la quale l'Istituto ha visto riconoscersi un credito di 49,9 mila euro per innovazione tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare sui progetti di sviluppo sperimentale di nuove funzionalità

relative ad un'innovativa piattaforma di apprendimento multimediale denominata « Progetto scuola » e all'ideazione e sviluppo sperimentale di un'infrastruttura applicativa *open source* finalizzata alla gestione di contenuti in formato digitale (*digital library*).

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019.

Atto n. 103.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, riferisce che lo schema di decreto di cui oggi si avvia l'esame dispone contributi per i comitati e le edizioni nazionali per l'anno 2019. Ricorda che si tratta di un provvedimento periodico, a cadenza annuale, con il quale si dispone un finanziamento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché per il finanziamento di edizioni di opere di speciale interesse nazionale.

Ricorda che la legge n. 420 del 1997 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, alla quale ha affidato il compito di deliberare sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso, nonché sulla costituzione delle edizioni nazionali e sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche. Per quanto attiene alla procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, precisa che la legge n. 420 del 1997 ha

previsto che l'emanazione dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni. Il parere non è previsto per le edizioni nazionali, per le quali, tuttavia, lo schema di decreto indica sempre le scelte operate dalla Consulta.

Sottolinea che l'istituzione di nuovi comitati avviene anche sulla base di sollecitazioni e richieste provenienti dalle realtà territoriali, come banche e altri soggetti privati, che aggiungono il loro finanziamento a quello erogato dallo Stato. Pertanto, i comitati in questione costituiscono l'espressione culturale di specifici ambiti territoriali e si fanno portatori di iniziative che è giusto sostenere. Le Edizioni Nazionali rispondono invece all'esigenza di garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio letterario e di pensiero di grandi autori, assicurando la pubblicazione dell'opera *omnia* di un autore.

Con riferimento agli anni più recenti, ricorda che per il 2018 sono stati istituiti 7 comitati nazionali; per il 2017, 8 comitati; per il 2016, 7 comitati; per gli anni 2014 e 2015, complessivamente 4 comitati.

Al contempo, peraltro, alcuni Comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o comunque con provvedimento diverso dal decreto annuale. In particolare, si tratta dei comitati per il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per il centenario della nascita di Alberto Burri, per il centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico, per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio, per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, per i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, per il bimillenario della morte di Ovidio, per i 500 anni dalla morte dell'urbanista Biagio Rossetti, per i 150 anni dalla nascita del compositore lirico Umberto Giordano e per le ricorrenze della nascita e della morte di Nilde Iotti.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, riferisce che le risorse stanziare per il 2019 ammontano nel complesso a euro 1.213.256 euro, con un

incremento di circa il 3,2 per cento rispetto alle risorse ripartite per il 2018. Il finanziamento è così suddiviso: ai comitati nazionali sono destinati 490.000 euro, di cui 275.000 per i comitati nuovi e 215.000 per i comitati già operanti; alle edizioni nazionali affluiscono invece 723.256 euro, di cui 60.000 per le edizioni nuove e 663.256 per le edizioni già operanti.

Per quanto riguarda i comitati nazionali, sono pervenute 20 domande di nuova istituzione e 12 richieste di rifinanziamento di comitati già attivi. Delle 20 nuove richieste di comitati, la Consulta ha deciso di finanziarne 8. Il totale delle risorse assegnate ai nuovi 8 comitati nazionali ammessi al finanziamento è di 275.000 euro. Si tratta dei comitati per le celebrazioni relative ai 150 anni di Roma Capitale (euro 70.000); al centenario della nascita di Giovanni Carandente (euro 35.000); al centenario della nascita di Piero Farulli (euro 40.000); al centenario della nascita di Gianfranco Folena (euro 20.000); al bicentenario della Fondazione del Gabinetto Vieusseux (euro 25.000); al centenario della nascita di Tonino Guerra (euro 30.000); al centenario della nascita di Michele Prisco (euro 25.000); e al centenario della nascita di Gianni Rodari (euro 30.000). Condivide la diversificazione dei finanziamenti, pur se a discapito della loro entità, ritenendo preferibile la loro diffusione che consente una più ampia valorizzazione delle iniziative locali.

Quanto alle 12 richieste di rifinanziamento di comitati già operanti, ne sono state accolte 11 e respinta una. Il totale delle risorse assegnate agli 11 comitati nazionali rifinanziati è di 215.000 euro. Si tratta dei comitati per le celebrazioni relative al bicentenario de « L'Infinito » di Giacomo Leopardi (euro 40.000, e 80.000 nel 2018); al centenario della scomparsa di Arrigo Boito (euro 30.000, e 52.000 circa nel 2018); al centenario della nascita di Primo Levi (euro 30.000, e 87.000 nel 2018); al centenario della nascita di Leonardo Ricci (euro 20.000, e 10.000 nel 2018); al centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra (euro 20.000, e 40.000 nel 2018); al centenario della nascita di Luigi

Santucci (euro 15.000, e 5.000 nel 2018); al tricentenario della nascita di Giuseppe Baretti (euro 15.000, e 45.000 nel 2018); al bimillenario della morte di Germanico Cesare (euro 15.000, e 25.000 nel 2018); al centenario della nascita di Nuto Revelli (euro 15.000, e 30.000 nel 2018); al centenario della nascita di Roman Vlad (euro 10.000, e 15.000 nel 2018); al centenario dell'elaborazione degli « Elementi di un'esperienza religiosa » di Aldo Capitini (euro 5.000, non presente nel riparto 2018).

Per le edizioni nazionali, sono pervenute 4 domande di nuova istituzione e 35 richieste di rifinanziamento. Delle 4 nuove richieste di edizioni nazionali, la Consulta ne ha ammesse al finanziamento due, per un totale di 60.000 euro. Si tratta dell'edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Pico della Mirandola (euro 30.000) e dell'edizione nazionale per la realizzazione del Compendio delle traduzioni italiane nel mondo (euro 30.000).

Delle 35 richieste di rifinanziamento di edizioni nazionali, la Consulta ne ha finanziate 31, per un totale di 663.256 euro. Quanto alle quattro edizioni nazionali non rifinanziate, in 2 casi la Consulta ha eccepito che c'è stata modifica del piano editoriale senza che la Consulta ne fosse preventivamente informata (edizioni nazionali su Pietro Antonio Locatelli e su Giuseppe Tartini); negli altri 2 casi non è indicata la motivazione del mancato rifinanziamento (si tratta delle edizioni nazionali sulle Fonti francescane e su Giovanni Pierluigi da Palestrina).

Sono state peraltro autorizzate 4 proroghe di edizioni nazionali già operanti, delle quali una non è inserita nello schema di decreto in quanto non ha presentato richiesta di rifinanziamento per il 2019.

Sottolinea quindi l'importanza che le edizioni nazionali rivestono per l'altissimo livello dei loro contenuti culturali che anche grazie alle risorse erogate dallo Stato può essere mantenuto.

Conclude esprimendo perplessità per l'esclusione della domanda di nuova istituzione riferita al comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Federico Fellini. Riterrebbe opportuno che le

ragioni di tale esclusione fossero chiarite dal Governo, che esorta a rivedere la questione e ad ammettere il suddetto comitato al finanziamento.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione il parere sul disegno di legge – già approvato dal Senato – avente ad oggetto la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra Italia e Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

Ricorda che il Centro spaziale Luigi Broglio, con sede a Malindi, in Kenia, è stato creato nel 1964 nell'ambito del progetto San Marco, ideato dal Professor Luigi Broglio della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Il Centro rappresenta per la sua localizzazione equatoriale sulla costa dell'Oceano Indiano un sito ideale sia per attività di lancio che di

controllo di satelliti da terra. Gestito prima dall'Università e poi, dal 2004, dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea. L'attuale funzionamento della Base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14 marzo 1995, che ne concedeva l'uso all'Italia fino al 2010. La validità dell'Accordo è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2016. L'Accordo in esame riprende i contenuti del precedente, ormai scaduto, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'ASI.

L'Accordo principale e i cinque protocolli attuativi, a carattere tecnico, mirano a definire una collaborazione ad ampio spettro nel settore spaziale, impostata su basi di reciproco beneficio tra i due Paesi. La nuova intesa in campo spaziale è destinata a divenire un elemento centrale della collaborazione bilaterale più vasta tra Italia e Kenya.

Riferisce che il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e di 18 articoli e precisa che si soffermerà sulla descrizione solo di alcuni.

In particolare, evidenzia che l'articolo III delinea diverse aree e forme di cooperazione tra le Parti, quali il potenziamento dell'attività dell'Agenzia che il Governo della Repubblica del Kenya istituirà per occuparsi di attività di ricerca, e applicazioni, tecnologia e scienza nel settore spaziale e aerospaziale; l'istituzione in Kenya di un centro regionale per l'osservazione della Terra, che formerà oggetto di un apposito accordo attuativo e la promozione del suo ruolo nell'ambito della collaborazione strategica tra Europa ed Africa in campo spaziale; l'attuazione di programmi di formazione per cittadini keniani; il sostegno allo sviluppo dell'area di Malindi, in cui è ubicato il Centro.

L'articolo IV disciplina la parte organizzativa, prevedendo in particolare l'istituzione, le competenze e il funzionamento del Consiglio congiunto dei ministri, or-

gano responsabile per gli indirizzi di politica strategica riguardanti la Base e le rimanenti aree di cooperazione.

L'articolo VII regola la gestione della Base, affidata ad un Direttore nominato dal Governo italiano tramite l'ASI.

L'articolo VIII definisce le prerogative ed obblighi del Governo italiano, che si impegna tra l'altro ad avviare programmi di formazione a favore di cittadini keniani e a promuovere progetti di sviluppo nell'area di Ngomeni dove è ubicata la Base.

L'articolo XVI in materia di legislazione applicabile o di riferimento, prevede che tutte le attività connesse al funzionamento della Base vengano regolate in conformità con le leggi keniane. Inoltre, l'esecuzione dell'Accordo dovrà tenere conto degli obblighi internazionali delle Parti, in particolare, per l'Italia, quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo XVIII disciplina tra l'altro la durata dell'accordo, che è di quindici anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, sia per la finalità, sia per il luogo geografico della localizzazione della Base, scelta già negli anni sessanta per favorire l'avanzamento della ricerca scientifica. Ricorda che è di questi giorni la celebrazione dei centocinquanta anni dall'inaugurazione dell'osservatorio astrofisico di Arcetri, le cui attività di ricerca si sviluppano in collaborazione con il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Firenze. Dopo aver ricordato i tanti centri di ricerca italiani che hanno importanza di livello mondiale in campo astrofisico e spaziale e che hanno formato numerosi scienziati italiani che ora lavorano all'estero, richiama l'attenzione del Governo sul fatto che la ricerca italiana nel settore – che dà al Paese tanto lustro – deve essere sostenuta in modo adeguato anche finanziariamente. Invita quindi il Governo ad assumere un impegno affinché nella prossima legge di bilancio sia dato il giusto spazio e il dovuto riconoscimento agli enti di ricerca in generale, che costituiscono centri di eccellenza del Paese.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge – già approvato dal Senato l'11 luglio 2019 – di autorizzazione alla ratifica dell'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia e la Repubblica dominicana del 2006.

Ricorda che la Repubblica dominicana ospita una comunità di italiani composta da oltre 7 mila persone e vanta con l'Italia, oltre a relazioni politiche improntate ad una piena collaborazione, anche rapporti economici stabilmente in crescita.

Precisa che l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica in esame, composto di venti articoli, intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

In particolare, con l'articolo 1 vengono individuati i settori di intervento dell'accordo, che sono cultura, scienza, tecnologia, diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi.

Gli articoli 2 e 3 indicano quali partner dell'accordo le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche. Viene favo-

rito lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali. La possibilità che organismi internazionali partecipino al finanziamento e all'attuazione dei progetti derivanti dalle forme di cooperazione è contemplata dall'articolo 4.

A norma dell'articolo 5, le Parti si impegnano a favorire la creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

L'articolo 6 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione e favorisce lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.

L'articolo 7 prevede l'erogazione di borse di studio mediante programmi di attuazione dell'accordo.

L'articolo 8 contempla l'impegno delle Parti allo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Con gli articoli 9-11 viene disciplinata la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione.

L'articolo 12 prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

L'articolo 13 contempla lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Con l'articolo 14 viene disciplinato lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo 15 impegna le Parti alla promozione dello sviluppo nel settore della

cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

L'articolo 16 instaura una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini. Agevolazioni per la circolazione di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate sono previste dall'articolo 17.

L'articolo 18 contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le Parti si impegnano, inoltre, a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Con l'articolo 19 viene istituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente nelle due capitali, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale nonché di redigere i programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 20, infine, regola l'entrata in vigore e la durata dell'accordo, che sarà illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi.

Conclude, riferendo che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 90 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Generale di Brigata Giuseppe Vadalà, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale 60

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« *end of waste* »).
 Audizione di rappresentanti dell'Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri (UNIRIMA) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) 60
 Audizione di rappresentanti di Legambiente e di Kyoto Club (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) 61
 Audizione di rappresentanti di Confartigianato Imprese (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) 61

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2019.

Audizione del Generale di Brigata Giuseppe Vadalà, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

L'audizione si è svolta dalle 12.10 alle 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« *end of waste* »).

Audizione di rappresentanti dell'Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri (UNIRIMA).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Giuliano TARALLO, *presidente dell'Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri (UNIRIMA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Silvia FREGOLENT (IV), Piergiorgio CORTELAZZO (FI) a più riprese, Chiara BRAGA (PD) e il presidente, Patrizia TERZONI.

Giuliano TARALLO, *presidente dell'Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri (UNIRIMA)*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri (UNIRIMA), per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione di rappresentanti di Legambiente e di Kyoto Club.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano CIAFANI, *presidente di Legambiente*, e Francesco FERRANTE, *vicepresidente di Kyoto Club*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S).

Stefano CIAFANI, *presidente di Legambiente*, e Francesco FERRANTE, *vicepresidente di Kyoto Club*, forniscono chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Legambiente e di Kyoto Club e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato Imprese.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Riccardo GIOVANI, *direttore politiche sindacali e del lavoro di Confartigianato Imprese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Chiara BRAGA (PD) e Manuela GAGLIARDI (MISTOC10VM).

Riccardo GIOVANI, *direttore politiche sindacali e del lavoro di Confartigianato Imprese*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confartigianato Imprese e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00258 De Toma, recante Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.

Audizione di rappresentanti di Assocostieri	62
Audizione di rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB), della Federazione gestori impianti carburanti e affini (FEGICA) e della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC)	62
Audizione di rappresentanti di Assopetroli – Assoenergia	62

ATTI DEL GOVERNO:

Variatione nella composizione della Commissione	63
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 116 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	63

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2019.

Nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00258 De Toma, recante Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.

Audizione di rappresentanti di Assocostieri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Audizione di rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB), della Federazione gestori impianti carburanti e affini (FEGICA) e della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.10.

Audizione di rappresentanti di Assopetroli – Assoenergia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella.

La seduta comincia alle 13.40.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Gianluca BENAMATI, *presidente*, avverte che il deputato Marco LACARRA, del gruppo Partito Democratico, entra a far parte della Commissione.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 116.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2019.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, ribadisce il giudizio positivo sul provvedimento. Sottolinea, in particolare, la stabilizzazione per due annualità della somma di 25 milioni di euro e la maggior ampiezza di dati inseriti nella relazione sullo stato di attuazione. Esprime il proprio favore anche rispetto alla volontà dichiarata dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di intensificare i controlli sui prodotti immessi sul mercato, con particolare riferimento alla sicurezza dei giochi destinati ai bambini. Nel dichiararsi disponibile a prendere in considerazione le eventuali osservazioni formulate dai colleghi, si riserva di predisporre, per la prossima seduta, una proposta di parere.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà rendere il proprio parere entro martedì 8 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame concerne la ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio, già approvata dal Senato, ed investe, quindi, nel suo complesso le competenze della X Commissione.

Ricorda che il Centro spaziale Luigi Broglio ha sede a Malindi, in Kenya, ed è stato creato nel 1964 nell'ambito del progetto San Marco, ideato dal Professor Luigi Broglio della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Il Centro, gestito prima dall'Università e dal 2004 dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è una importante base per il controllo da terra delle missioni spaziali. L'attuale funzionamento della base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14

marzo 1995, che ne concedeva l'uso all'Italia fino al 2010. La validità dell'Accordo è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2016. L'Accordo in esame riprende quindi i contenuti del precedente, ormai scaduto, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'ASI.

Il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e di 18 articoli. L'articolo I definisce i termini utilizzati nel testo dell'Accordo. In particolare, i Protocolli attuativi a corredo vengono definiti strumenti stipulati per dare concretezza alle aree di collaborazione. L'articolo II fornisce le specifiche della base in merito alle sue pertinenze ed alla sua destinazione d'uso ed individua i campi di cooperazione, tra cui scienza e tecnologia dello spazio, osservazione della Terra: applicazioni e servizi, supporto ai servizi di sorveglianza, comunicazioni spaziali, telemedicina, acquisizione dei dati satellitari, servizi di tracciamento e telemetria, attività di ricerca di fisica dell'atmosfera, servizi di navigazione e posizionamento, lancio e controllo di satelliti, istruzione e formazione, telerilevamento. Le Parti si impegnano ad utilizzare la base per soli scopi pacifici. Dell'Accordo fa parte integrante l'Allegato 1 «Descrizione tecnica delle Attrezzature della base. L'articolo III delinea altre aree e forme di cooperazione tra le Parti, quali: il potenziamento dell'attività dell'Agenzia che il Governo della Repubblica del Kenya istituirà per occuparsi di attività di ricerca, e applicazioni, tecnologia e scienza nel settore spaziale e aerospaziale; l'istituzione in Kenya di un centro regionale per l'osservazione della Terra e la promozione del suo ruolo nell'ambito della collaborazione strategica tra Europa ed Africa in campo spaziale; l'attuazione di programmi di formazione per cittadini keniani; il sostegno allo sviluppo dell'area di Malindi. Viene inoltre sancito l'impegno delle Parti a concludere, tramite i rispettivi enti esecutori, tutti i Protocolli attuativi necessari a strutturare la collaborazione nei settori sopradetti. L'articolo IV disciplina l'istituzione, le competenze ed il funzionamento del Con-

siglio congiunto dei ministri, organo responsabile per gli indirizzi di politica strategica riguardanti la Base e le rimanenti aree di cooperazione. Vengono altresì designati gli Enti responsabili per l'attuazione dell'Accordo, che per l'Italia è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo V concerne l'istituzione, le competenze ed il funzionamento del Comitato direttivo. L'articolo VI regola l'istituzione, le competenze ed il funzionamento dell'Organo di gestione congiunto della base. L'articolo VII dispone in merito alla gestione della base, affidata ad un direttore nominato dal Governo italiano tramite l'ASI, responsabile, tra l'altro, della gestione quotidiana delle attività della base e della sua sicurezza. Viene istituita altresì la posizione di vicedirettore, che sarà nominato dal Kenya. Il Governo italiano, tramite l'ASI e di concerto con l'Organo di gestione, potrà assumere o distaccare personale tecnico presso la base. Analogamente, il Governo keniano potrà distaccare personale tecnico, previo accordo tra le parti. Il personale con profilo non tecnico sarà reclutato tra la popolazione locale opportunamente selezionata. L'articolo VIII definisce le prerogative ed obblighi del Governo italiano, che si impegna tra l'altro a: avviare programmi di formazione a favore di cittadini keniani e promuovere progetti di sviluppo nell'area dove è ubicata la base. In particolare, tramite l'Agenzia spaziale italiana: il Governo italiano nominerà come detto il direttore della base, il personale e i rappresentanti italiani negli organi di Governo; sosterrà i costi operativi per il funzionamento quotidiano della base; contribuirà ai costi di istituzione e funzionamento del Centro regionale per l'osservazione della Terra; corrisponderà al Kenya una somma definita per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la base; verserà alla controparte il 50 per cento dei profitti derivanti da contratti con terzi per i servizi commerciali forniti dalla base; raccoglierà da terzi e verserà al Kenya una quota annuale per l'utilizzo della base; richiederà al Governo keniano la concessione delle radio frequenze; sot-

toporrà al medesimo Governo del Kenya e all'aviazione civile tutte le informazioni relative ad attività di lanci orbitali e suborbitali pianificati con un anticipo di almeno sessanta giorni; fornirà alla controparte dati sul personale non keniano, impiegato presso la base e sullo stato di avanzamento delle attività. L'articolo IX definisce le prerogative e gli obblighi del Governo keniano, che concernono la nomina di vicedirettore della base, del personale keniano e dei rappresentanti keniani negli organi di Governo; assicurare, sotto il profilo della sicurezza, un efficace funzionamento della base; fornire l'autorizzazione al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali; valutare per l'approvazione l'utilizzo di tutte le attrezzature destinate ad essere utilizzate presso la base; favorire il *leasing* o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi per l'espansione della base; individuare, di concerto con la controparte, progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi; facilitare il rilascio delle autorizzazioni necessarie ad importazione, esportazione, trasporto, installazione ed utilizzo delle attrezzature da installare presso la base; facilitare il rilascio di visti e permessi di lavoro a personale non keniano impiegato presso la base; autorizzare i Protocolli per l'utilizzo della Base da parte di terzi; fornire al Governo italiano aggiornamenti sulle attività di cooperazione oggetto dell'Accordo. L'articolo X regola l'utilizzo della base da parte di terzi. L'articolo XI è relativo alle responsabilità e regola il risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della base a seguito delle attività ad essa connesse. In particolare, esso sarà a carico del Governo italiano sempreché non ci si trovi in presenza di colpa grave, atto o omissione intenzionale della controparte. L'articolo XII attesta la prerogativa del Governo keniano a condurre tutte le verifiche ed ispezioni ritenute necessarie al fine di assicurare la conformità del funzionamento della base con le disposizioni dell'Accordo. L'articolo XIII è relativo alle misure di riservatezza e assoggetta il trattamento delle informazioni

scambiate od originate nell'ambito di applicazione dell'Accordo alle regolamentazioni in materia di entrambe le Parti. L'articolo XIV stabilisce i criteri adottati dalle Parti per la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo. L'articolo XV è relativo al conferimento di beni e dispone che, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo del 1995, alla scadenza od in caso di risoluzione dell'Accordo la proprietà di tutti i diritti e dei beni presso la base venga trasferita al Governo della Repubblica del Kenya. Alla scadenza dell'Accordo, le Parti potranno accordarsi sull'utilizzo congiunto della Base. Il Governo italiano conserverà la proprietà dei beni e delle attrezzature nel corso della validità dell'Accordo, mentre il terreno resterà di proprietà del Governo keniano, che non potrà assoggettare i beni della base ad alcuna forma di sequestro o requisizione. L'articolo XVI, in materia di legislazione applicabile o di riferimento, prevede che tutte le attività connesse al funzionamento della base vengano regolate in conformità con le leggi keniane. Inoltre, l'esecuzione dell'Accordo dovrà tenere conto degli obblighi internazionali delle Parti, in particolare, per l'Italia, quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. L'articolo XVII stabilisce i criteri adottati dalle Parti in caso di modifiche e revisioni dell'Accordo. L'articolo XVIII disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, la sua durata, che sarà pari a quindici anni, rinnovabile per lo stesso periodo e le modalità di denuncia e cessazione.

L'Accordo è corredato da un Allegato che aggiorna il precedente e da cinque protocolli attuativi dedicati a: istituzione di un centro regionale per l'osservazione della terra; supporto all'Agenzia nazionale spaziale keniana; telemedicina; accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici; istruzione e formazione.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3

contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva di predisporre una proposta di parere.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica italo-dominicano, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione, intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

L'Accordo si compone di 20 articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 individua i settori di intervento dell'accordo, che sono cultura, scienza, tecnologia, diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi. Gli articoli 2 e 3 indicano quali *partner* dell'accordo le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche. Viene favorito lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali. L'articolo 4 pre-

vede la possibilità che organismi internazionali partecipino al finanziamento e all'attuazione dei progetti derivanti dalle forme di cooperazione. A norma dell'articolo 5, le Parti si impegnano a favorire la creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi. L'articolo 6 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione e favorisce lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici. L'articolo 7 prevede l'erogazione di borse di studio mediante programmi di attuazione dell'accordo. L'articolo 8 contempla l'impegno delle Parti allo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi. Con gli articoli 9, 10 e 11 viene disciplinata la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione. L'articolo 12 prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione. L'articolo 13 concerne lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù. Con l'articolo 14 viene disciplinato lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo 15, d'interesse per le competenze della X Commissione, impegna le Parti alla promozione dello sviluppo nel settore della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

L'articolo 16 instaura una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini. L'articolo 17 prevede agevolazioni per la circolazione di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate.

L'articolo 18, anch'esso d'interesse della X Commissione, contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impe-

gno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le Parti si impegnano, inoltre, a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.

Ai sensi dell'articolo 19 viene istituita una Commissione mista, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale nonché di redigere i programmi esecutivi pluriennali. Con l'articolo 20, infine, viene disciplinata l'entrata in vigore, alla ricezione della seconda delle due notifiche, e la durata dell'accordo, che sarà illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati. L'articolo 3 contiene le

disposizioni finanziarie e le autorizzazioni di spesa degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria in riferimento alle disposizioni dell'Accordo non considerate nella norma di copertura. Quanto agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 dell'Accordo, e correlati ad eventuali future modifiche del medesimo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, dispone che l'entrata in vigore dell'accordo sia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva di predisporre una proposta di parere.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane e di UN.I.COOP.	68
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)	68
Audizione di rappresentanti di CONFSAL	68
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL	69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di studio delle relazioni industriali (AISRI)	69
Audizione di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)	69

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane e di UN.I.COOP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

Audizione di rappresentanti di CONFSAL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.15.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro

nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di studio delle relazioni industriali (AISRI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

Audizione di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 928 Brambilla e C. 1143 Foscolo, recanti «Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri», di: Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali (SEFIT-UTILITALIA), Eccellenza funeraria italiana (EFI), Associazione nazionale imprese funebri artigiane (ANIFA) e Federazione comparto funerario italiano (FEDERCOFIT) ..

70

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 928 Brambilla e C. 1143 Foscolo, recanti «Disciplina delle attività funerarie, della cremazione

e della conservazione o dispersione delle ceneri», di: Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali (SEFIT-UTILITALIA), Eccellenza funeraria italiana (EFI), Associazione nazionale imprese funebri artigiane (ANIFA) e Federazione comparto funerario italiano (FEDERCOFIT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Paolo Carrà, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale risi (nomina n. 31) 71

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha Halys*) 71

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 72

5-00919 Lo Monte: Sulla riorganizzazione dell'Associazione italiana allevatori 72

5-02730 Deidda: Sulla crisi del settore dell'allevamento ovi-caprino 72

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 73

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2019.

Audizione del dottor Paolo Carrà, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale risi (nomina n. 31).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni

7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha Halys*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.

INTERROGAZIONI

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00919 Lo Monte: Sulla riorganizzazione dell'Associazione italiana allevatori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi tra il presentatore e il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-00919 Lo Monte concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana allevatori, è rinviato ad altra seduta.

5-02730 Deidda: Sulla crisi del settore dell'allevamento ovi-caprino.

Salvatore DEIDDA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Salvatore DEIDDA (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario L'Abbate per la celerità con la quale il Governo ha fornito una risposta alla sua interrogazione. Esprime apprezzamento per l'attenzione posta dall'Esecutivo sulla crisi del com-

parto ovino già in occasione del primo incontro di recente organizzato dalla Ministra Bellanova con gli Assessori regionali all'agricoltura.

Evidenzia, tuttavia, il perdurare di alcuni elementi critici, oggetto di specifici impegni – rimasti inattuati – rivolti al Governo *pro tempore* nella risoluzione unitaria n. 8-00019 approvata dalla Commissione Agricoltura il 21 marzo 2019, che rischia di consolidare un clima di sfiducia che si sta riproponendo tra gli operatori del comparto in Sardegna. Si riferisce, in particolare, alla gestione delle eccedenze di produzione e dei prodotti lattiero-caseari rimasti invenduti a causa delle avverse condizioni di mercato e alla mancanza di disponibilità di dati produttivi ufficiali, necessari a rendere più trasparente la filiera e a consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale.

Evidenzia, inoltre, la forte preoccupazione degli operatori del settore determinata dalle continue oscillazioni del prezzo del latte e dalla politica in materia di dazi alle importazioni intrapresa dall'amministrazione americana.

Auspica quindi che il Governo adotti in tempi rapidi le iniziative volte ad avviare la riforma della filiera, secondo gli indirizzi contenuti nella citata risoluzione, anche con la convocazione immediata di un tavolo istituzionale.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

5-02730 Deidda: Sulla crisi del settore dell'allevamento ovi-caprino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi preme innanzitutto rilevare che il Ministero delle politiche agricole è perfettamente consapevole della sensibilità ed importanza della filiera del latte ovino in Sardegna e delle ripercussioni e ricadute che tale questione ha per il tessuto sociale ed economico dell'intera isola e non solo.

La crisi del comparto ovino è stata al centro dell'attenzione anche in occasione del primo incontro che la Ministra Bellanova ha voluto organizzare con gli Assessori regionali all'Agricoltura, svoltosi il 26 settembre scorso.

In tale contesto, la Ministra ha concordato con l'Assessore Murgia un prossimo incontro in Sardegna, al fine di condividere le iniziative operative più opportune.

La Ministra ha dato impulso agli uffici di avanzare nell'attuazione del decreto emergenze agricole che contiene alcuni strumenti di risposta proprio alla problematica del latte ovino.

In particolare si segnala che in merito agli accordi di filiera, è stato predisposto e condiviso con i portatori di interessi lo schema di decreto relativo all'articolo 1 Fondo per il sostegno alla filiera del latte ovino, con 10 milioni di euro per il sostegno dei contratti di filiera così come regolati dal decreto ministeriale 1192/2016. Tale decreto è stato inviato al Mef per il necessario concerto.

Rilevo inoltre che è stato già adottato, ed inviato agli Organi di controllo per la registrazione, il decreto ministeriale predisposto in relazione all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge, che ha previsto lo stanziamento di 14 milioni di euro per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con determinate caratteristiche qualitative,

al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.

In merito alla tracciabilità del latte ovino, è stato predisposto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che prevede il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiera-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Il testo del decreto è stato sottoposto all'esame delle organizzazioni delle categorie interessate, che hanno espresso le loro osservazioni ed è stato avviato l'iter di approvazione, previa intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il testo del suddetto decreto è stato inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, che ha espresso le proprie osservazioni, in fase di recepimento.

Peraltro, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge in parola, è stato predisposto il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono definite le modalità di concessione di un contributo complessivo di 5 milioni di euro destinato alla copertura dei costi sostenuti, dalle imprese del settore lattiera-caseario del comparto del latte ovino e caprino, per il pagamento degli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018.

Inoltre, in questa sede, è necessario richiamare l'importanza delle opportunità offerte da un'applicazione concreta ed efficace della misura di programmazione

qualitativa dell'offerta, per i formaggi ad indicazione geografica, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'applicazione concreta e l'implementazione efficace del relativo « Piano di gestione dell'offerta del pecorino romano » necessita, tuttavia, per operare con successo, come avviene per altre produzioni, di una serie di scelte condivise tra le diverse componenti della filiera, nel cui contesto ciascun soggetto deve fare la propria parte, in modo da elevare la qualità delle materie

prime e dei prodotti trasformati, regolare la produzione e ricercare nuovi mercati di sbocco, in modo da assicurare un beneficio a tutti i soggetti ed, in particolare, a produttori di latte ovino.

In ogni caso l'Amministrazione è pienamente impegnata per dare risposte urgenti e concrete anche sul medio lungo periodo attraverso un rafforzamento degli interventi contro le pratiche sleali di mercato e per un riequilibrio nei rapporti di filiera.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	76
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 102 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	81
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che i deputati Matteo Orfini e Filippo Raciti, del gruppo Partito Democratico,

cessano di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Antonella Incerti.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, riferendo sul provvedimento in titolo, ricorda che si tratta di un Accordo fra l'Italia e la Repubblica Dominicana che riguarda la cooperazione culturale e scientifica, stipulato il 5 dicembre 2006, che intende fornire il quadro giuridico di riferimento per i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico e dello scambio tra istituzioni culturali, quali le università, gli archivi e le biblioteche.

Segnala che l'Accordo, per il cui contenuto rinvia alla documentazione predisposta per la Commissione di merito dagli uffici, si compone di 20 articoli, mentre il disegno di legge di ratifica è composto di 5 articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3, contiene le disposizioni finanziarie, autorizzando una spesa di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021, nonché la copertura di tali oneri; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 5 dispone che l'entrata in vigore dell'accordo.

Evidenzia che sotto il profilo degli elementi di compatibilità europea non risultano esservi elementi ostativi ricordando, peraltro, che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 167, comma 3, prevede che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri e ne incoraggia la cooperazione anche con Paesi terzi.

Conclude preannunciando l'intenzione di proporre di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso del dibattito.

Guido Germano PETTARIN (FI), osservando che l'Accordo risale al 2006, chiede al relatore se siano noti i motivi che hanno condotto a un così significativo ritardo nell'autorizzazione alla sua ratifica e se esso dipenda da specifiche problematiche

di merito. Conclude esprimendo l'auspicio che il parere possa essere espresso con tempestività.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede al relatore se sia nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, segnala che ha avuto modo di approfondire la questione sollevata dal deputato Pettarin ed è in grado di escludere che il ritardo con cui si giunge all'approvazione del provvedimento sia connesso a questioni relative al merito. Ritiene che esso sia stato invece generato esclusivamente da cause legate alle vicende politico-istituzionali italiane, facendo presente, in tal senso, che un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in oggetto era già stato presentato nel corso della XVII legislatura, ma che non se ne era potuto concludere l'esame a causa dello scioglimento delle Camere.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Guido Germano PETTARIN (FI), dopo aver espresso rammarico per il fatto che per cause di ordine, per così dire, burocratico ostacolino talora la spedita approvazione di provvedimenti necessari, anche a volte, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, considerato che sotto il profilo degli elementi di compatibilità europea non risultano esservi elementi ostativi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppina OCCHIONERO (LEU), *relatrice*, riferendo sul provvedimento in titolo, fa presente che si tratta del rinnovo di un Accordo fra l'Italia e il Kenya che riguarda un Centro di ricerca spaziale.

Ricorda che nel 1964, su impulso di Luigi Broglio, professore di ingegneria alla Sapienza di Roma, è stato creato a Malindi, nella parte orientale del Kenya, un Centro di ricerca spaziale gestito dall'Università fino al 2004 e, in seguito, dall'Agenzia spaziale italiana: l'Accordo tra Italia e Kenya che regolava l'uso di questo Centro è ormai scaduto e il rinnovo, fatto a Trento nel 2016, necessita di essere ratificato.

Evidenzia che il nuovo Accordo contiene una parte principale, costituita da un preambolo e 18 articoli, e 5 protocolli attuativi, mentre il disegno di legge di ratifica è composto di 3 articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva che non vi sono elementi ostativi sotto il profilo degli elementi di compatibilità europea, ricordando, peraltro, che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che quest'ultima sia impegnata nell'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo di ricerca. Segnala che in tale contesto viene elaborato, secondo la procedura legislativa ordinaria, ai sensi dell'articolo 182, un programma quadro pluriennale, mentre l'articolo 189 prevede anche l'elaborazione di una politica spaziale europea.

Rimettendosi al dibattito della Commissione, e rinviando per i profili di merito, che sono di competenza della Commissione affari esteri, alla documentazione predisposta dagli uffici, conclude preannunciando l'intenzione di proporre di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede alla

relatrice se sia nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

Giuseppina OCCHIONERO (LEU), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Guido Germano PETTARIN (FI), considerato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, coglie l'occasione per ricordare, ancora una volta, la nota questione relativa al riparto di competenze tra le Commissioni parlamentari e, in specie, il rapporto tra ciò che è di competenza della III Commissione esteri e XIV Commissione politiche dell'Unione europea, esprimendo l'auspicio che si possano sviluppare modalità collaborative più soddisfacenti per tutti.

Conclude annunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la questione di carattere generale sollevata dal deputato Pettarin è da tempo all'attenzione di tutti i componenti della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° ottobre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazio-

nale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.

Atto n. 102.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 settembre 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 settembre scorso la relatrice, Daniela Torto, ha illustrato i contenuti dello schema di decreto, senza che vi siano stati interventi. Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere scadrà domani 2 ottobre.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e ritiene che utili spunti per la sua proposta di parere possono essere tratti dall'attività conoscitiva svolta recentemente nell'ambito dell'esame dei provvedimenti relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, in particolare, dalle audizioni del comandante generale della Guardia di finanza, generale Giuseppe Zafarana, e dei rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, nell'ambito delle quali è emerso l'auspicio di interventi correttivi che introducano elementi di semplificazione dell'attività degli operatori del settore, con particolare riferimento agli obblighi di informazione nei confronti delle autorità di vigilanza, nonché per assicurare il migliore coordinamento tra le autorità stesse.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se sia nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Ritiene infatti che il decreto legislativo correttivo in esame non affronti tutti i temi che richiedono interventi migliorativi in questa importante materia. Pur riconoscendo che ciò sia in parte giustificato dalla particolare complessità della materia in questione, ritiene che il ritardo con cui si è giunti all'adozione dell'atto, presentato in prossimità della scadenza della delega, precluda la possibilità di dare seguito alle criticità emerse nelle attività conoscitive che ha avuto modo di ricordare nel suo precedente intervento; ricorda, ad esempio, le problematiche attinenti alla disciplina della *notitia criminis* e alle misure per la protezione delle fonti. Conclude auspicando che il presente provvedimento possa rappresentare solo la prima tappa di un percorso che consenta di perfezionare pienamente, nel campo dei mercati finanziari, un sistema amministrativo e penale per il quale già oggi, ritiene, l'Italia è di guida a tutto il mondo, anche al pari degli Stati Uniti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 11.55.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 1° ottobre 2019.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 (C. 1993 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge n. 1993 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 »;

considerato che l'Accordo delinea il quadro giuridico di riferimento per i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'inse-

gnamento linguistico e dello scambio tra istituzioni culturali, quali le università, gli archivi e le biblioteche;

rilevato che l'articolo 15, lettera e), dell'Accordo prevede tra l'altro che la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi si realizzi tra l'altro anche con la partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione europea per la ricerca;

ritenuto che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 (C. 1909 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge n. 1909 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 »;

considerato che l'Accordo rende possibile, sulla base di un rinnovato quadro normativo la prosecuzione di un'attività di cooperazione in campo scientifico, realizzata tramite l'Agenzia spaziale italiana (ASI), che è in essere da più di un cinquantennio;

rilevato che anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) potrebbe tornare ad avvalersi delle strutture del Centro in oggetto, a seguito del perfezionamento del procedimento di ratifica, e che l'articolo XVI dell'Accordo prevede espressamente che la sua esecuzione dovrà tenere conto degli obblighi internazionali delle Parti, in particolare, per l'Italia, quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea;

ritenuto che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (Atto n. 102).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta direttiva MIFID II), e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (cosiddetto MIFIR);

considerato che a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 129 del 2017, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la direttiva MIFID II e il regolamento MIFIR hanno trovato piena

attuazione nell'ordinamento interno a decorrere dal 3 gennaio 2018;

sottolineato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad apportare alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 129 del 2017 le modifiche e integrazioni volte a risolvere alcuni profili problematici;

ritenuto che tali interventi correttivi introducano altresì elementi di semplificazione dell'attività degli operatori del settore, con particolare riferimento agli obblighi di informazione nei confronti delle autorità di vigilanza, nonché per assicurare il migliore coordinamento tra le autorità stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	82
COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	82
COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	82

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Martedì 1° ottobre 2019. — Coordinatore: Piera AIELLO (M5S).

Il comitato si è riunito dalle 11.15 alle 14.10.

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

Martedì 1° ottobre 2019. — Coordinatore: BARTOLOZZI (FI).

Il comitato si è riunito dalle 14.07 alle 14.13.

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI

Martedì 1° ottobre 2019. — Coordinatore: PRETTO (Lega).

Il comitato si è riunito dalle 20.10 alle 22.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	83
Audizione del Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Eugenio Onori	83
AVVERTENZA	83

Martedì 1° ottobre 2019. – Presidenza del vicepresidente Andrea FERRAZZI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Eugenio Onori.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Eugenio Onori, che ringrazia della presenza.

Eugenio ONORI, *Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Vannia GAVA (Lega), la senatrice Paola NUGNES (Misto), nonché Andrea FERRAZZI, *presidente*.

Eugenio ONORI, *Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali*, risponde ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. C. 2107 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	6
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione	17
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. Emendamenti C. 1201-B Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. C. 2107 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	35
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria; <i>c)</i> Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	36
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina. C. 1989 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	38

SEDE REFERENTE:

- Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera (*Seguito esame e conclusione*) 29

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, di: Maria Monteleone, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; rappresentanti del Telefono Azzurro; Fiammetta Trisi, dirigente Centro giustizia minorile di Roma del Ministero della giustizia; Davide Pagnoncelli, psicologo e psicoterapeuta; Michele Indelicato, professore di etica sociale e giuridica e filosofia morale presso l'Università degli studi di Bari 39

SEDE REFERENTE:

- DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. C. 2107 Governo, approvato dal Senato. (*Seguito dell'esame e conclusione*) 39

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

- Variazione nella composizione della Commissione 41
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) . 41
- DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. C. 2107 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 42

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 96 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 43

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

- Variazione nella composizione della Commissione 45
- DL 75/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. C. 2107 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 45

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019. Atto n. 106 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 47

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 102 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ...	49
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	50
Variazioni nella composizione della Commissione	50
Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	51
Proposta di nomina del dottor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Nomina n. 32 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2019. Atto n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Generale di Brigata Giuseppe Vadalà, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale	60
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« <i>end of waste</i> »).	
Audizione di rappresentanti dell'Unione Nazionale imprese recupero e riciclo macerati (UNIRIMA) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	60
Audizione di rappresentanti di Legambiente e di Kyoto Club (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	61
Audizione di rappresentanti di Confartigianato Imprese (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	61

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00258 De Toma, recante Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.

Audizione di rappresentanti di Assocostieri 62

Audizione di rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB), della Federazione gestori impianti carburanti e affini (FEGICA) e della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC) 62

Audizione di rappresentanti di Assopetroli – Assoenergia 62

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 63

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 116 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 63

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 63

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 66

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane e di UN.I.COOP. 68

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) 68

Audizione di rappresentanti di CONFSAL 68

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL 69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di studio delle relazioni industriali (AISRI) 69

Audizione di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) 69

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 928 Brambilla e C. 1143 Foscolo, recanti «Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o

dispersione delle ceneri», di: Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali (SEFIT-UTILITALIA), Eccellenza funeraria italiana (EFI), Associazione nazionale imprese funebri artigiane (ANIFA) e Federazione comparto funerario italiano (FEDERCOFIT) ..	70
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del dottor Paolo Carrà, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale risi (nomina n. 31)	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (<i>Halyomorpha Halys</i>)	71
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
5-00919 Lo Monte: Sulla riorganizzazione dell'Associazione italiana allevatori	72
5-02730 Deidda: Sulla crisi del settore dell'allevamento ovi-caprino	72
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	73
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. C. 1993 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari. Atto n. 102 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	82

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	82
COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	82
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Sulla pubblicità dei lavori	83
Audizione del Presidente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Eugenio Onori	83
AVVERTENZA	83

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0076390